

## Capitolo XVIII

### L'INTERVENTO DELLO STATO NEI CONFLITTI TRA CAPITALE E LAVORO - CONCILIAZIONE, PROVIVIRI, ARBITRATO, EGG. -

Ad eccoci arrivati alle questioni della conciliazione e dell'arbitrato le quali non si possono disputare se prima non si dica dell'intervento dello Stato nei conflitti fra operai ed imprenditori, inquantochè se la conciliazione e l'arbitrato furono compiuti anche per iniziativa delle leghe, spesso però iniziatore di uffici comuni di conciliazione è lo stato il quale riconosce come sia interesse generale della società che la tranquillità sia conservata e che le lotte ed i conflitti fra imprenditori ed operai siano pacificamente composte:

Il mutarsi dell'atteggiamento dello Stato in rapporto a questi conflitti. Delle leggi per fissare il massimo del salario ed il minimo dell'orario e per vietare le coalizioni e gli scioperi alla libertà completa del lavoro

La posizione attuale dello stato di fronte a questi conflitti fra operai e imprenditori è cambiata completamente da quello che era in passato, raggiungendo per il momento uno stadio di giusto equilibrio il quale però non è certo che abbia a durare. Vi fu un periodo di tempo in cui lo stato aveva assunto una posizione completamente contraria agli operai. Nella storia economica è noto l'editto inglese dei lavoratori promulgato dopo la grande peste che aveva desolato quel paese. Dopo quella peste il numero dei lavoratori si era stato talmente ridotto che essi prendevano salari che erano considerati come elevatissimi dagli imprenditori, ed allora fu promulgato un editto il quale proibiva a qualsiasi legge ogni tentativo di sciopero e fissava un minimo di ore di lavoro ed

un massimo di salario, ammissiono per  
 ragione spente per quegli operai che pre-  
 tendessero salario minore o salario maggio-  
 re, ed altresì per quegli imprenditori che  
 si accanziarono a pagarli.

L'Inghilterra fu però anche il  
 primo stato in cui fu riconosciuto il diritto  
 allo sciopero ed alla coalizione.

Primo lo Statuto di Giorgio III  
 comminava tre mesi di carcere per chiunque  
 avesse indotto operai allo sciopero e lo  
 lice sterline di multa per i padroni con-  
 vinti di aver dato per far diminuire i sa-  
 larii. Le conseguenze erano risolute, ettan-  
 to alla libertà del lavoro, coalizioni se-  
 grete che erano peggiori delle coalizioni  
 aperte. E sebbene lo Statuto di Giorgio III  
 sembrava altrettanto severo cogli operai che  
 cogli imprenditori nella realtà le leggi  
 finiva per gravare soltanto sugli operai,  
 perché come diceva già Adamo Smith, le  
 leggi degli operai costituite da parecchie  
 centinaia di operai ed anche da qualche  
 migliaia di operai, sono presto viste, presto  
 scoperte dalla polizia, mentre l'accordo

fra due o quattro imprenditori si può  
 stringere nascostamente. Fu nel 1824 che  
 l'Inghilterra riconobbe la libertà di sciopero  
 e di coalizione.

Con un atto del 1873 la legislazione intorno  
 al diritto di sciopero e coalizione fu rassoda-  
 ta, e fu stabilito che qualunque mezzo adot-  
 tato dalle leghe per raggiungere il proprio  
 intento fosse legale, purché non esistesse vio-  
 lenza manuale né minaccia di danno  
 grave. Fu anche riconosciuta la legalità  
 di stabilire picchetti nelle vicinanze degli  
 stabilimenti per procurare gli operai a  
 non recarsi al lavoro.

Confronto fra il codice penale cessato e  
 quello vigente in Italia. Libertà di sciopero  
 e repressione delle violenze e minacce.

Da mai la legislazione fu più  
 lontana a riconoscere il diritto degli operai  
 di associarsi insieme e scioperare per  
 raggiungere il loro intento.

Il codice penale cessato dispone  
 all'articolo 385:

*Economia politica e Legislazione industriale* (1896) 26<sup>o</sup>

« Qualunque concerto formato fra coloro che danno lavoro agli operai il quale tende a costare gli uni ingiustamente ed abusivamente ed una diminuzione di lavoro od a ricovere in frammento di tutto o di parte del modo stesso, mesi, decurti od altre cose, se tale concerto sia seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese e con multa da lire cento a tremila ».

articolo 386:

« Ogni concerto di operai che tende, senza giusta causa, a sospendere, impedire o rinviare nei lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione ».

articolo 387:

« Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, i principali istigatori o promotori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi ».

Questi articoli prostarono il fianco a speculazioni critiche, ed era solo apparso l'equità dei concetti ispiratori di essi perchè come abbiamo già osservato, mentre i concerti fra operai sono facilmente sospetti,

quelli fra imprenditori sono nascosti e sfuggono alle investigazioni della giustizia. Inoltre che cosa si doveva intendere per "ragionevole causa"? Quindi dovevano stabilire caso per caso per stabilire se gli operai avessero o no una ragionevole causa per domandare un aumento di salario.

« In che modo, con quali criteri può un giudice giudicare in materia siffatta? »

È solo il fatto compiuto che può dimostrare se la causa era ragionevole o meno. Quindi che questi articoli prevedevano sentenze spesso ingiuste che offendevano il senso comune di equità che recisero involte secondo il criterio personale di ogni giudice. Ben fece per ciò il codice attuale a recidere gli articoli citati in questo senso:

articolo 165:

« Chiunque con violenza o minaccia sottintesa od impeditrice in qualunque modo la libertà dell'industria e del commercio è punito con tre detrazioni fino a ventimila e con la multa da lire cento a tremila ».

articolo 166:

« Chiunque con violenza o minaccia cogliere

o fa perdere una confessione o sospensione di lavoro, per imporre sia ad operai, sia a padroni ed imprenditori una diminuzione ed un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, e punite colle detenzione fino a venti mesi»  
 articolo 167:

« Quando vi sieno capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi e' della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila ».

Quindi non più investigazioni da parte dello Stato intorno alla causa giusta o alla ragionevole causa di far sciopero, ciò che fuo postace ad un'applicazione di pena da parte della giustizia o il fatto di voler raggiungere quei determinati intenti con violenze o minacce. Ed e' giusto che lo Stato, per mantenere così neutrale intorno alle ragioni del conflitto, intervenga nel caso di minaccia di danno grave alla vita delle persone perché qui non siamo più nel campo della libertà di lavoro o di associazione ma nel campo

di un reato comune.

*Il problema dell'arbitrato*

Malgrado le tendenze dello Stato operaio, ed stesso della loro potenza di coercere di diminuire le cause di conflitto, tuttavia si può dire che non passi giorno senza che avvenga qualche sciopero o qualche sciante, qualche controversia. Si discute anche sovente di arbitrato come mezzo di risolvere siffatte controversie.

Si discute e questo riguardo scottò debba essere arbitrato libero ed arbitrato obbligatorio. Però il problema della conciliazione non e' così semplice come potrebbe parere dall'annunciazione di questa parola: arbitrato libero ed arbitrato obbligatorio, e lo parole stesse debbono essere discusse con un preliminare esame delle natura delle controversie che l'arbitrato dovrebbe essere chiamato a risolvere.

Le due categorie delle controversie tra capitale e lavoro: 1°) relative all'interpretazione ed esecuzione dei contratti vigenti. 2°) relative alla conclusione di contratti nuovi.

Le controversie possono essere divise

in due grandi categorie che hanno natura profondamente diversa, tanto diversa che mentre per una non vi è dubbio che l'intervento dello stato sia perfettamente legittimo, per l'altra, questi dubbi vi sono.

Se due specie di controversie che possono sorgere tra capitale e lavoro sono queste: o si tratta di questioni che si riferiscono all'interpretazione ed all'esecuzione dei patti precedentemente conclusi fra le parti, o si tratta di questioni relative alla conclusione di nuovi patti fra le due parti.

Sotto il nome di patti precedenti, mentre intervenuti fra le parti si devono comprendere anche tutte le disposizioni legislative che regolano il lavoro delle donne e dei fanciulli, gli infortuni sul lavoro ed il riposo festivo. Tra possono anche essere delle consuetudini locali che regolano le condizioni del lavoro e possono far sorgere questioni in loro al modo di interpretazione ed esecuzione.

Di fronte a questioni siffatte, il compito dello stato è semplice e chiaro, non c'è dubbio anzi che un magistrato dello stato debba intervenire per

risolvere le controversie sorte intorno a patti precedentemente conclusi ed anche consuetudinarie, giacché queste controversie nulla presentano di diverso dalle comuni controversie, anzi è evidente che gli organi giudiziari sono appunto creati allo scopo di risolvere le controversie che possono sorgere intorno a patti conclusi ed interpretazione della legge, lo stato mancherebbe al trimento ad una delle sue fondamentali funzioni che è quella di rendere giustizia a tutti i cittadini, e quindi non che agli imprenditori ed agli operai che contestano intorno ad un patto concluso.

Per ragioni di opportunità lo stato può delegare la definizione delle controversie di tal genere che sorgono fra capitale e lavoro alle magistrature ordinarie ovvero a magistrature speciali, ma ciò non ha che lo scopo di trovare quel l'organo che possa dare affidamento di far meglio. Prima del secolo XIX vi erano magistrature speciali per ognuno dei tipi di controversie che potevano

corriere: tribunali di commercio, tribunali inter-  
statali, tribunali civili, e tribunali penali, tribuna-  
li ecclesiastici e tribunali nobiliari. La legislazione  
del secolo XIX ha avuto finitostato la tendenza di  
unificare, creando una magistratura unica  
che non avesse carattere di classe.

In questi ultimi tempi per rispetto  
alle questioni fra operai ed imprenditori  
è invalso di nuovo un concetto opposto, vale  
a dire, o è ritanto che la magistratura or-  
dinaria, per quanto fatta in materia di  
diritti, non poteva avere tutte quelle specia-  
li cognizioni tecniche relative alle diverse  
industrie ed alle consuetudini vigenti. Si ri-  
tenuo quindi opportuno di creare delle  
magistrature speciali composte in parte di  
operai ed in parte di industriali e presiede-  
te da un magistrato, od altre persona im-  
parziale. Non dubbio che nel far questo  
lo Stato abbia operato bene perché non si  
trattava di cambiare per nulla il diritto  
esistente, ma solo di trovare l'organo più  
adatto incaricato di risolverlo nel modo  
megliore le controversie insorte.

Per questo genere di controversie

dunque è evidente che l'arbitrato debba essere  
obbligatorio, e non si fuso neppure chiama-  
to arbitrate perché si tratta di sentenza  
che hanno forza esecutiva e che, natural-  
mente, non si stipulano sul consenso del-  
le parti, salvo, si intende il diritto di appel-  
lo alle magistrature superiori.

Vissano poi altre controversie, che si  
riferiscono non più alla interpretazione ed  
alle esecuzioni dei patti precedentemente  
intervenuti, delle leggi esistenti, o delle consue-  
tudini invalse, ma alle esecuzioni di patti  
nuovi fra le parti, al cambiamento, alla un-  
tione di patti che fino a quel momento  
esistevano fra le due parti. Come subito si  
comprende la natura di siffatte controversie  
è profondamente diversa da quella delle pri-  
me. Non si è mai ritanto che la magistra-  
tura dovesse intervenire in queste questioni.  
Sarebbe lo stesso come se taluno facesse citare  
dimanzi al conciliabolo quel cappellano  
che si ostinasse a domandare nove lire di  
un cappello nel quale mai siamo disposti  
a spendere soltanto otto lire. Nello stesso mo-  
do che sarebbe arguendo una sentenza che

obbligasse il capPELLAN a vendere il cappello per sei lire invece che per otto, il proprietario di una casa a venderla per cento mila lire quando egli ne pretende centoventi mila, così e assurdo che lo Stato costringa l'industriale a pagare 5 lire al giorno quell'operaio che a suo piacere ne vale sopraffatto. E la vecchia teoria del giusto prezzo che torna a far le sue comparse, malgrado che gli economisti l'abbiano le cento volte dimostrata falsissima e priva di qualunque significato.

A questo riguardo però non si può dire che lo Stato non possa fare qualche cosa. Siccome è interesse sociale che non si verifichino controversie perlungate fra capitale e lavoro, le quali arrecano danno non solo alle due parti, ma anche alle altre classi sociali, così lo Stato può avere convenienza a stabilire non divo degli organi di magistratura, ma degli organi di conciliazione, degli uffici di conciliazione composti di persone che possono ispirare alle due parti contendenti fiducia nella propria imparzialità. Lo Stato può chiamare anche queste due parti dimanzi all'ufficio di conciliazione che può intervenire

non, mettere una buona parola, cercare di chiarire le controversie, suggerire una soluzione che possa sembrar equa. E' ufficio di conciliazione non potrà anche dare una sentenza, una decisione vera e propria, ma un voto nel quale sia indicata quella sembra la via migliore, l'opinione più equa.

Concludendo diremo che lo Stato deve necessariamente intervenire quando si tratta di controversie relative all'interpretazione di fatti esistenti e di leggi già promulgate, con magistratura ordinaria o speciale, le cui sentenze devono aver forza obbligatoria, non deve invece intervenire per le controversie nuove, almeno nel senso che non può pronunciare sentenze aventi carattere esecutivo, ma soltanto per tentativi di conciliazione fra le parti. Un breve corso sulla legislazione inglese e francese.

In maggiori paesi di Europa si trovano appunto per questo rispetto nello stadio che ho descritto, hanno creato una magistratura per risolvere obbligatoriamente la prima serie di controversie ed anche uffici di conciliazione per la seconda specie di controversie. In Inghilterra per la prima specie

di controversie non si è una magistratura speciale, in quanto che si ricorre alla magistratura ordinaria, ai giudici di pace soliti. Per la seconda specie di controversie la legge del 1896 deferisce una certa autorità al ministro del commercio, il quale quando sorgono certe controversie che si riferiscono alla conclusione di nuovi patti del lavoro può anche di sua iniziativa, anche senza bisogno della domanda di una o ambedue le parti fare una specie d'inchiesta intorno alle cause che hanno determinato il conflitto e può invitare le parti a costituire un ufficio di conciliazione. Se le due parti s'uno s'incollano dietro gli uffici di questo conciliatore nominato dalle due parti fra rinvio suo allora finisce il conflitto, se invece le parti non si sono conciliate allora la controversia finisce, colla pubblicazione sulla Gazzetta del lavoro del lodo del ministro del commercio. Lo spirito di questo lodo non è legale ma puramente morale, ma ha grandissima forza perché quando, dopo una controversia prolungata, riusciti inutili tutti i mezzi di conciliazione esposti dalle parti al mi-

nistro del commercio viene a dire: « la ragione è di questa parte le due parti, eppure la controversia dovrebbe essere risolta in questa maniera », ciò, naturalmente, influisce sulla pubblica opinione, contro la cui pressione è difficile resistere.

Lo stesso sistema è attualmente in vigore in Francia. Fin dal 1806 Napoleone, essendo passato per Lione, aveva saputo della esistenza da antico tempo di una magistratura che si componeva di controversie che in avvenire fra operai e fabbricanti di seta, e visto il buon risultato di questa magistratura, lo estese, a tutte le Francia. È questa la magistratura dei probiviri che ha lo scopo di risolvere le controversie delle prima categoria con sentenze obbligatorie. Per le controversie delle seconda categoria la legge del 27 dicembre 1892 stabilisce che in caso di controversie collettive fra operai e padroni per qualche modificazione dei patti esistenti riflettanti sia il salario che l'orario di lavoro, una o tutte e due le parti possono rivolgersi al giudice di pace (così si manda al nostro pretore) che ne dà avviso alle parti avversarie. Se l'invito è venuto



de una sola parte il giudice potra' invitare le due parti a nominare i proprii rappresentanti - cinque per parte - che insieme nominano un arbitro d'accordo fra loro, o in caso di disaccordo l'arbitro e' nominato dallo stesso giudice di pace. Se la conciliazione non verra' raggiunta, verra' emessa una decisione la quale pero' non avra' forza obbligatoria, ma soltanto persuasiva.

La legge sui proibiviri in Italia - Costituzione dei collegi dei proibiviri.  
Elettorato ed eleggibilita'.

In Italia, su per qui, ci siamo ispirati a questi esempi anche la legge del 15 giugno 1893. Per decreto reale, sentiti gli interessati e la Banca di Commercio si costituiscono dei collegi proibivirali la cui competenza si estende ad una determinata sezione e ad una delle industrie. In questi collegi si fanno delle liste elettorali, le liste elettorali sono formate dalle giunte comunali dei comuni che sono compresi nella giurisdizione del collegio proibivirale.

Tessono esclusi iscritti tutti gli uomini o le donne che esercitano una determinata

industria ed un determinato commercio in quella circoscrizione, i quali abbiano almeno 21 anni, siano essi operai ed imprenditori. Tutti indistintamente hanno il diritto di elettorato attivo, il diritto di elettorato passivo a proibiviri si acquista soltanto a 25 anni e si estende tanto agli uomini quanto alle donne. Questi elettori sono chiamati ad eleggere separatamente i proibiviri operai ed industriali in numero che varia dai 10 ai 20 membri per ogni collegio.

Il presidente e' nominato dal Governatore: questi e' persona appartenente alla magistratura ed ha i requisiti per essere nominato giudice conciliatore ma non deve essere invece eleggibile a proibiviro sia degli operai sia degli imprenditori per evitare che i suoi interessi vengano e coltivare piuttosto con una o coll'altra parte. Del seno di questo collegio proibivirale che e' piuttosto ampio, meglio per risolvere una controversia e meglio un numero piu' limitato di persone, si traggono due organi distinti. Vi e' un ufficio di conciliazione ed una giunta.

Ufficio di conciliazione

L'ufficio di conciliazione ha il compito di conciliare le parti: è composto di due membri, uno operaio, l'altro imprenditore, e presieduto dal presidente o da un vicepresidente delegato dal presidente.

Naturalmente alla lunga viene formato un giurisprudenza in questi casi, alle quali si attorciano i proibizioni. Questi, siccome hanno il compito di conciliare le parti e non di risolvere obbligatoriamente la controversia, hanno una competenza quanto mai vasta: essa si riferisce infatti, senza limite di somma, a tutto indistintamente le controversie che possono sorgere sul salario pattuito o da fruitursi, sul prezzo del cottimo eseguito o in corso di esecuzione, sul lavoro eseguito, sull'esecuzione dei patti di lavorazione, sulle questioni relative all'imperfezione del lavoro compiuto dagli operai, sui compensi per il cambiamento nella qualità della materia prima o nei modi di lavorazione, sui guasti occorsi dall'operaio agli oggetti della fabbrica, alla indennità per l'abbandono della fabbrica od il licenziamento.

Lo prima che sia compiuto il lavoro o tassato, se il termine pattuito, allo scioglimento del contratto di lavoro, ecc. ecc.

Le decisioni dell'ufficio di conciliazione non sono obbligatorie per nessuna specie di controversia, non per quella della seconda categoria, e nemmeno per le sentenze della prima categoria in quanto alla decisione della commissione di conciliazione c'è appello alle giurie.

Vi è una sanzione contro coloro che si rifiutano di aderire all'ufficio di conciliazione, ed è questa che alle parti è proibito di ricorrere alle vie giudiziarie se prima non sono andate dimanzate all'ufficio di conciliazione quindi tutti i tribunali dovranno dichiararsi incompetenti a risolvere le controversie anche della prima categoria quanto non sia dimostrato che quelle questioni e giunte discusse in seno all'ufficio di conciliazione. Inoltre se la controversia è stata portata dimanzata all'ufficio di conciliazione, e se una delle due parti ha dichiarato di aderire

alle decisioni dell'ufficio stesso mentre l'altra  
 ha dichiarato di non accettare, soltanto quella  
 parte che ha dichiarato di aderire alle deci-  
 sioni dell'ufficio di conciliazione aveva diritto  
 di ottenere il gratuito patrocinio dinanzi  
 alle magistrature.

La F/11712 -

Se si tratta di una controversia e per-  
 un valore non superiore alle 200 lire del  
 l'ufficio di conciliazione si può appellare  
 alla Giuria, se supera questo valore si appel-  
 la alla magistratura ordinaria.

La Giuria si compone del Presiden-  
 te del Collegio provinciale, di due membri  
 eletti e di due membri imputatori, ed è  
 presieduta da questa persona imputabile. La  
 giuria ha competenza solo fino all'ammoun-  
 taro di 200 lire ed ha competenza soltanto per  
 quelle questioni che si riferiscono all'inter-  
 pretazione dei fatti già conclusi e per quel-  
 la eccezione, e le sue sentenze sono inap-  
 pellabili al magistrato ordinario non per me-  
 ritò di incompetenza ed eccesso di potere, per es,  
 quando la Giuria, eccedendo i limiti posti  
 alla sua competenza abbia dato sentenza

in materia di valore superiore alle L. 200.

Prinanzi alle magistrature publi-  
 ciali, le due parti non possono essere tutelate  
 da avvocati o procuratori. Questa disposi-  
 zione è stata dettata per evitare che si infiltrasse  
 la maniera litigiosa anche dinanzi a que-  
 sta speciale magistratura. Siccome del resto  
 si tratta di persone tecniche dell'arte, si de-  
 ve supporre che conoscano le condizioni in  
 cui si svolge il lavoro e non abbiano perciò  
 bisogno di avvocati. Così pure è vietato per-  
 sentenze memorie scritte e tutelate dai pro-  
 prii interessi, perché allora l'intervento del  
 l'avvocato che si vuole evitare sarebbe eva-  
 nuto sotto forma di compenso, di conclusio-  
 nali, ecc. Si possono anche chiamare in  
 cause persone che abbiano compiuto i 14  
 anni. E questo si comprende, perché essendo  
 spesso impiegate nel lavoro persone infer-  
 miori a 21 anni, sarebbe stato fastidioso e costo-  
 so i quali magari possono avere interesse  
 contrario.

Critiche alla legge sui proibitivi

A questa organizzazione creata  
 dalla nostra legislazione, furono mossi nel

cuni appunti, in quanto che si disse, per es., che l'ufficio esigeva o la limitazione a 200 lire.

La buona prova fatta da questa magistratura, se speciale e la giurisprudenza, la quale si era formata nel frattempo abbastanza copiosa, aveva dimostrato l'utilità di questa magistratura provinciale, aveva ed ha contribuito a decidere molte controversie per cui, colla sua giurisprudenza che tende a diventare sempre più uniforme, ha impedito il rinnovarsi di talune controversie.

Oltre che l'estensione alle controversie di valore superiore alle 5.000, si vorrebbe fosse creata una magistratura provinciale più ampia, superiore, in quanto che si osserva che l'appello al pretore ed ai tribunali ordinarj per le sentenze della giunta è spesso infossato e talvolta può nuocere danno per la poca conoscenza tecnica delle magistrature ordinarie. Si desidererebbe, per esempio un collegio provinciale provvisorio cui si potrebbe appellare, si formerebbe così una giurisprudenza più uniforme, più chiara, per la conciliazione più ampia quale è la provincia, cosicchè tali decisioni potrebbero più

facilmente venir scelti.

Sarebbe forse opportuno, dicono alcuni, che, quando si tratta di questioni un po' vaste, più complicate fosse permessa la presentazione di memoriali scritti. Non si può negare che, anche dal punto di vista tecnico, se non legale, la presentazione di memoriali scritti potrebbe valere, per es., per valutare l'influenza dell'adozione di una macchina nuova nell'industria il che non si può spesso facilmente dimostrare a voce.

Finalmente un miglioramento che venisse fatto alla magistratura dei provinciali era che si estendesse soltanto alle controversie nell'industria e non a quelle riguardanti l'agricoltura.

Le controversie più vigentesche che si ebbero negli ultimi 5 anni in Italia furono quelle agricole: si trattava di controversie della seconda specie, ma, anche a questo riguardo l'intervento di una magistratura provinciale poteva essere utile.

La conciliazione nel lavoro delle pisaie.

È di questo desiderato di molti il legislatore si è già reso intorpidito non per

tutta l'agricoltura e per tutta l'Italia ma col-  
la legge sulle risse.

In occasione di quella legge per le  
risse si dettero anche norme per le con-  
diziane e per l'arbitrato.

Infatti all'articolo 17 di tale legge  
e' detto che in ogni comune dove ha luogo  
la coltivazione del riso, e fino alla costituzione  
di un apposito collegio probiviale, dovea es-  
sere eletta una commissione di conciliazio-  
ne composta di 5 membri: due sono scelti  
per i conduttori d'opere, due dei locatori  
d'opere ed il quinto commissario che ha l'ufficio  
di convocare la commissione e scelto d'accor-  
do fra le due parti, e, in caso di dissenso, e'  
nominato dal presidente del tribunale del  
circondario.

Questa e' una procedura diversa da  
quella seguita per la costituzione dei probiviri,  
perche il presidente e' nominato dal governo.

Quali sono le controversie che ven-  
gono decise a queste commissioni di concilia-  
zione? Soltanto quelle di carattere individuale  
o generale fra conduttori o locatori d'opere,  
riferenti all'interpretazione o l'esecuzione

dei patti esistenti o delle consuetudini in  
vigore. Le controversie sono tanto quelle  
individuali che possono sorgere fra un loca-  
tore o un conduttore d'opere, quanto quelle  
generali che possono sorgere fra le masse dei  
conduttori o dei locatori.

La Commissione di conciliazione  
funziona come organo amichevole composto  
se e anche bisogno di seguire tutte le norme  
stabilite dal Codice di procedura.

E' convocata a richiesta dei com-  
missarii o dei contendenti o di uno di essi.

Convocata la commissione, essa esamina la con-  
troversia, vi formula i precisi termini in appo-  
sito verbale nel quale recano anche le assente  
le ragioni adottate dalle due parti contendenti  
e la risoluzione adottata. Deve farsi constare  
se la risoluzione sia stata votata ad unani-  
mita' ed a semplice maggioranza o a voti  
pari che le conclusioni sono diverse. Se fu vota-  
ta ad unanimita' o a' anche della parte  
rappresentante dei locatori o del conduttore  
d'opere, ovvero della parte che ha fatto la de-  
manda, si comprende che la decisione abbia  
maggiore forza morale e giuridica che non

le soluzioni che fu adottata soltanto da una parte. Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti, nei modi prescritti del regolamento, entro 5 giorni, ed il verbale celebrato è poi depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Quando tale risoluzione fu presa ad unanimità e rese esecutive nei modi e nei termini indicati ed ha forza come sentenza equo ed equo impugnata solo in certi determinati casi, che non è nemmeno il caso di ricordare qui.

Lo stesso si è che il legislatore, dopo di aver detto qual è l'effetto della sentenza dettata ad unanimità di voti, si è scordato di eccitare gli effetti di quella scelta e maggioranza di voti.

Chi si ripenta, indebitamente (essa vuol dire questa parola?) di adire a questa Commissione può essere condannato dal Tribunale alla perdita di una cauzione. Questa cauzione è formata a guisa di un'esseranza del contratto, col deposito del 20% del solo, si per i locatori d'opere e per una somma equivalente da parte dei conduttori d'opere.

Ho voluto ricordare queste legislazioni anche per le incertezze sue le quali dimostrano come arbitrario in un campo relativamente nuovo; il legislatore non ha trovato neppure il modo di esporre chiaramente i suoi intenti e gli effetti dei suoi provvedimenti. Lo scetticismo di difficoltà, tanto incertezza esiste per le controversie che si riferiscono all'interpretazione dei fatti già esistenti e delle consuetudini invalsi, tanto più vi deve essere per le risoluzioni delle controversie riflettenti fatti nuovi.

L'arbitrato obbligatorio nella Nuova Zelanda

In alcuni paesi si sono voluti creare organi di arbitrato per le seconde specie di controversie. L'esempio famoso è quello della Nuova Zelanda, nel quale paese, si dice, non si conoscono gli scioperi, fu anche scritto un libro riflettente la Nuova Zelanda che coltitolosa nel paese dove non si sciopera. In dunque non si scioperebbe per questa legge del 1894 dell'arbitrato obbligatorio, legge che fu poi ritrattata nel 902, 904, 905.

Il principio di tale legge sono questi:

Gli scioperi e le scacciate sono vietate.

Le controversie fra capitale e lavoro debbono essere tutte portate dinanzi alla magistratura sociale della legge.

Nessuno che sia interpellato e isoleto od spacciato isolato ha diritto di chiamare l'altra parte in causa.

La legge riconosce soltanto le leggi degli imprenditori e le leggi o sindacati degli operai. Per essere queste unioni in diritto di chiamare l'altra parte dinanzi agli uffici di arbitrato devono essere composte di almeno 7 persone ognuna, e devono essere registrate ossia aver presentati copie dei loro statuti e regolamenti ad un apposito ufficio che si chiama appunto ufficio del registro.

Quando interviene una controversia fra capitale e lavoro, questa può essere portata da ciascuna delle due unioni dinanzi agli uffici di conciliazione che sono nominati per metà dai sindacati operai e per metà dai sindacati degli imprenditori.

Il presidente è nominato d'accordo fra le parti, o, se manca questo accordo,

delle corti giudiziarie di quella circoscrizione. Di questi uffici di conciliazione ce ne sono molti per le diverse circoscrizioni e per i diversi gruppi d'industrie.

Si è voluto togliere agli operai ed imprenditori singoli il diritto di chiamare l'altra parte, per favorire le organizzazioni ed anche per avere un ente che fosse responsabile dell'osservanza dei patti.

Se il consiglio di conciliazione eccomanda la controversia, allora è finita e si detto di questa soluzione che diventa obbligatoria per le parti. Ma in pratica, nei  $\frac{1}{5}$  dei casi l'ufficio di conciliazione dà il suo parere, ma uno delle due parti o tutte due appellano alle corti di arbitrato la cui sentenza soltanto ha forza obbligatoria. Di corti d'arbitrato ce ne sono solo, composte di 5 persone: due nominate dal lavoro su una lista presentata dalla legge degli operai e due su una lista presentata dall'imprenditore. Il presidente è giudice delle corti supreme di giustizia.

Questa corte di arbitrato ha poteri assai larghi, può chiamare testimoni, deferire il giuramento, ottenere la produzione dei libri del

le feste, di manovre, ecc. le feste possono farsi difendere da avvocati. Le sentenze delle corte di arbitrato sono obbligatorie, ed hanno anzi un'obbligatorietà assai estesa in quanto non vincolano soltanto le feste in causa ma tutte le persone interegate in quella controversia.

È un principio di diritto che esse ne ricordano, che le sentenze delle magistrature hanno valore solo per la controversia di cui si tratta e non per quelle altre persone che non sono comprese in giudizio, e siccome una medesima questione può essere riproposta. Invece le controversie del lavoro che sono portate innanzi alle giustizie contese hanno valore non solo per le due feste, ma anche per gli imprenditori tutti e per gli operai che sono impegnati in quella industria di cui si tratta.

Lo scopo di questa estensione straordinaria della validità di una controversia sola è questo, di evitare che gli industriali e quelli non sono chiamati in giudizio, ed a carico dei quali non è direttamente pronunciata sentenza pagano salari

inferiori e quindi per concorrenza a quelli che sono condannati dalle sentenze a pagare salari determinati.

Queste sentenze poi hanno un effetto solo temporaneo. Quanto conto che possono essere in certo periodo di tempo variare le condizioni del lavoro in una regione e i prezzi di produzione, ecc., e che la stabilità che dopo 2 anni si possa richiedere la causa di una precedente sentenza.

Quali le manovre di garanzia la osservanza dei patti?

Le unioni sia degli operai che degli imprenditori, possono essere condannate al pagamento di multe che possono andare fino alle somme massime di 1250 lire o 200 lire. Queste multe può essere rinnovate, ove si persista nel contravvenire alle deliberazioni dell'arbitrato. Nel caso che l'unione non sia in grado di pagare la somma potran no i soci essere condannati individualmente fino a 250 lire per ciascuno.



Critica alle leggi neozelandesi ed australiane  
in materia di arbitrato obbligatorio e  
loro conseguenze gravissime e dannose.

Queste e' una legislazione che ha  
arbitrato per un certo periodo di tempo i con-  
flitti. Ma cio' era difeso dal fatto che in quel  
primo periodo di tempo le Corti di arbitra-  
to avere adottarono politiche favorevole

alle leghe operaie cui aveva sempre dato ragione.  
D'altra parte la resistenza da parte degli impie-  
gati era difficile perche', essendo essi sol-  
tanti venivano condannati e pagati multa.

Si aggiunge poi la flaccidita' dei  
comitati e delle industrie che consigliava-  
no anche per un altro verso di non mettere  
la sentenza dell'arbitrato.

Dopo il 1907 pero', pare che le cose sie-  
no cambiate alquanto. Prima di tutto queste  
Corti di arbitrato ha visto la necessita' di  
porre un freno alla pretesa ognora crescente del  
la legge, inoltre le condizioni delle indus-  
trie erano meno buone, le crisi si era fatta  
sentire anche leggeri e quindi nelle Corti  
di arbitrato era preso meno conto per conca-  
sioni agli operai. Questi allora non ebbero

ritorno di sciopero. Ed accadde persino che  
dopo uno sciopero che loro stessi si lasciaro-  
no condannare al pagamento della multa  
perche' avevano violato la sentenza della  
Corte centrale e poterono pagare facile-  
mente avendo ottenuto in cause dello sciopero  
un aumento di salario che in queste circostanze  
appunto per la liquidazione delle multe. E cosi  
ne risulta che la multa, anziche' dagli operai  
fu pagata dagli imprenditori.

Queste legislazioni della Nuova Ze-  
landa si e' diffuse in tutti gli stati dell'Eu-  
ropa e condusse a risultati eguali.

Così i lavoratori del porto di Sidney  
si misero in sciopero contro la sentenza delle  
Corti di arbitrato, minacciando che, se fossero  
state comminate multe, avrebbero provocato  
lo sciopero generale di tutti gli operai i quali  
erano con loro solidali. Dimostrando che le  
sentenze delle Corti hanno ben poco valore.

Tu sono poi da fare altre conside-  
razioni e giustificazioni: Le Corti di arbitrato, con que-  
sto sistema, hanno il diritto di fissare il salario  
che deve essere pagato dagli imprenditori all'opera-  
io, l'ammontare dei cottimi, la durata del

lavoro, insomma la corte di arbitrate ha in me-  
no queste forze grandissime di legge e di in-  
terno alle condizioni tutte dell'industria.  
Con quali criteri determinerà la misura del  
salario?

Qual è il salario equo?

Nelle e più difficile a definirsi, nulla è più  
contrastato alle teorie economiche. Non esiste  
in economia il prezzo equo perché per la de-  
terminazione del prezzo nessun altro criterio  
esiste fuori di quello contrattatorio del  
mercato.

Di solito le Corti di arbitrate hanno  
poca stima delle teorie economiche ed hanno  
dovuto cercare qualche altra definizione  
per il salario equo. E qui sono sorte due  
tendenze. Gli operai hanno tendenza  
a definire salario equo quello che mette  
gli operai in grado di vivere, secondo un  
certo modo, secondo il tenore di vita generale  
in un determinato momento.

Concetto vaghissimo e determinato  
dalle sentenze stesse. Poiché se oggi le sentenze  
vengono a dire che il salario eccelsivo nel  
tenore di vita è di L. 5 al giorno al minimo,

gli operai si abitueranno a vivere sulla base di  
questo salario considerato come un minimo  
ed a guardare ad un salario maggiore come  
alla cifra normale. E vorrà un ulteriore con-  
tenga se sposterà nota di questo mutamento  
psicologico delle masse operai, obbligando  
gli industriali a pagare loro un salario di 5  
lire al giorno. E costerà senza limiti.

Gli imprenditori si può definirlo  
il salario equo quello che può essere pagato se-  
condo le condizioni dell'industria in quel  
determinato paese.

Anche qui è difficile poter stabilire con un  
già detto, con una sentenza quali sono le con-  
dizioni dell'industria che permettono di pa-  
gare quel salario, per esempio, di 3 scellini al  
giorno. Disagirebbe che le condizioni del-  
l'industria fossero costanti, permanenti, invari-  
anti, non lo sono neppure nel tempo ne nel  
luogo, come non lo sono nello spazio. Infatti  
gli industriali si trovano tutti in situazione  
in condizioni diverse: uno può avere ogni  
dagli elasti pagando anche salari elevati,

Economia Politica e Legislazione Industriale Pop. 2.ª

mentre altri sarebbero ridotti al fallimento.  
 Quale sarà il tipo di industriale che può essere  
 come modello?

Il migliore, quello abilissimo secondo gli  
 operai, il meno ben situato, il meno abile  
 secondo gli imprenditori.

Il successo s'incassa di risolvere automatici  
 corrente questi problemi, ma un giudice  
 non lo può fare.

Per risolvere questi problemi gravi  
 miei, l'Australia ha fatto un'altra passo in  
 marcia sulla via degli eccessi. Siccome le Corti  
 centrali di arbitrato potevano fissare un costo se-  
 laris e gli imprenditori potevano sempre dire  
 di non poterlo pagare, si disse: mettiamo gli  
 imprenditori in grado di pagare quel costo  
 se laris, venne cioè di mutare la protezione de-  
 gli industriali non a favore degli industriali  
 stessi ma facendo potessero pagare dei salari  
 determinati.

Bisogna dunque fare un altro calcolo compli-  
 cato: vedere qual è il costo di produzione  
 in quelle determinate industrie, vedere se l'oste-  
 ro può fare concorrenza, ecc. Si è dovuto poi  
 ancora stabilire la norma che ora un indus-

triale non aveva diritto, malgrado la protezione  
 ne largitagli, pagare un salario considerato  
 come equo dalla Corte di arbitrato, dovesse  
 essere messa un'imposta di fabbricazione egua-  
 le al danno protetto.

Si fu stabilito con una legge del 1° gennaio 1907.  
 La prima Repubblica che se ne fece fu per i  
 costruttori di macchine agricole. Il giudice  
 aveva dichiarato con una sentenza dell'8  
 novembre 1907 che il salario dei manovali  
 semplici reddotti a quell'industria dovesse  
 essere di sette scellini al giorno, in quanto  
 che essi e il minimo per cui possa essere  
 ammesso, diceva quel giudice « non essere  
 umano vivente in una società civile ».

Dato questo salario, siccome si era convenuto  
 che nell'anno precedente in simile sentenza  
 era già entrata in vigore, gli imprendi-  
 tori non avranno pagato quel salario  
 che solo, secondo la definizione legale, fu-  
 ro, o invece, il giudice li condannò a paga-  
 re mille, perfino di 125 mila lire, in oltre  
 li obbligò per evitare il peggio di rivolgermi  
 successive, a versare una cauzione di 125 mi-  
 la lire. Gli industriali condannati a versare

re quelle multe ed a protestare quella congiura  
si rivolse alla Corte suprema del paese,  
queste minacce si opposero alla sentenza, ma  
dichiaro che esse non potera essere pecuniaria  
ciate in quanto che la costituzione dello  
Stato era contraria alla legge che era sta-  
ta votata nella federazione.

Nei paesi di lingua inglese e in  
questa nuova costituzionale che le corti  
supreme di giustizia possono dichiarare nul-  
le le leggi quando, nella loro opinione, que-  
ste siano contrarie alla costituzione.

De noi cio non accade peroche chi fa la legge  
e il Parlamento che puo farla anche in  
contraddizione allo statuto fondamentale.  
Così il momento dunque questa legislazione  
scorse fu impedita dal senso della Corte  
suprema di giustizia, ma per breve tempo.  
Mentata la costituzione (e qui si pensa),  
la legge protea' essere rappresentata ed au-  
dere in inglese.

Ora si vede se questi estremi ci ex-  
miniamo, peroche se ammettiamo che le  
corti di giustizia possano stabilire il salario  
espr, bisogna anche ammettere che gli im-

prenditori dichiarino di non poter pagare  
e bisogno mettersi in grado di poter pagare  
nonche un taglio predeltto. E questo non sara  
che un passo, peroche anche la protezione de-  
gale non e' un mezzo sionco con cui gli  
imprenditori possano essere messi in gra-  
do di poter pagare determinati salari,  
bisogna che sia anche garantito agli im-  
prenditori un determinato profitto, e quindi  
le corti supreme di arbitrio dovranno stabi-  
lire quale sara il profitto equo che deve esse-  
re concesso agli industriali in quelle determi-  
nate industrie, e siccome poi gli improprio  
si non possono ottenere per forza questo  
profitto equo, le Corti dovranno stabilire in  
un ulteriore momento quali saranno i prezz-  
zi equi che gli industriali dovranno pre-  
tendere dai consumatori e questi pagare.  
Sara insomma una legislazione che si de-  
ve estendere a tutti i campi dell'attivita'  
economica. E' dove poi infine dare ai  
consumatori il mezzo di pagare questi de-  
terminati prezzi.

Osservato cio' si permette di giun-  
gere facilmente alla conclusione che l'este-

Questo obbligatorio deve essere condannato.

### Capitolo XIX

## LA LEGISLAZIONE SULLAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

### I principi informativi delle leggi e tutela dei deboli ed incapaci

L'intervento dello Stato non si limita a regolare i conflitti che possono nascere fra imprenditori ed operai. Vi è un'altra parte delle funzioni dello Stato la quale ha origine abbastanza recente, per quanto se ne possono riscontrare tracce anche in epoche passate. Tale funzione consiste nel regolare le condizioni del lavoro per quelle persone che sono incapaci a contrattare da sole oppure per altre ragioni di ordine pubblico. È la legislazione che tocca il lavoro delle donne e dei fanciulli, il riposo festivo, gli

infortuni sul lavoro e può anche allargarsi ad altri campi, come le malattie, l'innalzamento, la vecchiaia. Ma anche così come la nostra legislazione offre il campo ad uno studio abbastanza vasto.

Varrebbe rammentare ricorrendo ai principi che regolano questa legislazione le quali si trova ancora in un primo stadio e comprende una serie di leggi che vanno formandosi a poco a poco e che devono ancora essere soggette al crogiolo dell'esperienza.

Certoso è che, volendo enunciare qualcuno di questi principi, si può affermare che l'intervento dello Stato si legittima quando si tratta di regolare le condizioni di lavoro di persone le quali non possono da se medesime provvedere al proprio sostentimento di lavoro e difendersi contro i soprusi: le donne ed i fanciulli si trovano appunto in queste condizioni, e difficile che essi possano unirsi in legge, in associazioni.

Non è soltanto nell'interesse di queste persone deboli che lo Stato interviene, ma altresì per un interesse più largo,

quello delle generazioni future. Se per caso  
 due generazioni si seguita a chiamare le  
 donne ed i fanciulli a lavori troppo lunghi  
 e gravosi, si verificherà una degenerazione  
 di tutta la popolazione dello stato, con dan-  
 no evidente, sia sotto il punto di vista della  
 economia del paese, sia sotto il punto di vista  
 politico.

Quindi per ragioni di giustizia,  
 ed anche nell'interesse delle nuove genera-  
 zioni e delle società in generale, lo Stato inter-  
 viene a regolare il lavoro delle donne e  
 dei fanciulli.

Questi di ordine pubblico poi hanno  
 suggerito la legge sul riposo festivo, in  
 quanto che si è riconosciuto come utile  
 dal punto di vista sociale il riposo festivo  
 il quale, se pure non è sempre adoperato  
 a buon fine, permette di elevare le proprie-  
 tà e rendere il proprio corpo più  
 forte non essere fisici e proseguitate  
 nell'aria aperta.

Queda del resto è una regola che,  
 senza bisogno di proceffi legislativi, già ve-  
 niva osservata da tempo antico in certi pa-

mi dell'attività umana, specialmente nel-  
 l'agricoltura.

La legislazione sugli infortuni  
 del lavoro può essere giustificata in analoga  
 maniera. Talvolta, avvenendo una disgre-  
 già sul lavoro, non si può far colpa all'una  
 o all'altra delle parti, ma al rischio che si  
 corre continuamente nell'esercizio di  
 determinate industrie, e come l'industria  
 deve sopportare i rischi derivanti da incen-  
 dio, da mancata rendita, ecc., così deve  
 sopportare questo per cui un certo mes-  
 chinarlo può essere ragione di danno  
 e di pestidioso.

### La legge del 1886

Esamini questi summi generali,  
 vediamo quale sia la legislazione vigente.

La più antica è la legge sul lavoro  
 delle donne e dei fanciulli e poche la, data  
 del 26 gennaio 1885. Essa si limita ad  
 esporre alcuni principii circa il lavoro  
 dei fanciulli dicendo che essi non posse-  
 no essere chiamati a lavorare nelle fabbriche  
 che in età inferiore a 9 e a 10 anni se si  
 trattava di miniere, e 15 se si trattava di

lavoro pericoloso ed insalubre e se questi fanciulli non avevano un certificato comprovante le loro attitudini finiva al lavoro.

Per tutti questi fanciulli il lavoro non poteva prolungarsi oltre le otto ore.

Il lavoro notturno era proibito per i fanciulli che avevano meno di dodici anni; nulla a questo proposito era stabilito per le donne, e la legge non conteneva frai alcune norme per un'ispezione e per le sanzioni necessarie contro coloro che violavano la legge. Due soli ispettori dell'industria, divenuti poi tre, dovevano sorvegliare queste organizzazioni in tutta Italia, e siccome in molti casi la legge non era applicata.

La legge del 1902-1907

Col tempo si vide che la legge del 1886 doveva essere completata sotto molti aspetti.

Ne venne la legge del 19 giugno 1902 che in seguito fu ritoccata il 7 luglio 1907 e fuse frai con una legge 10 novembre 1907. Il regolamento e vecchio e deve essere rifatto poichè si riferisce alla legge del

1902 ma vi è già un progetto di riforma di detto regolamento che entrerà presto in vigore.

L'età dell'ammissione al lavoro.

La legge regola anzitutto l'età delle persone che possono essere ammesse al lavoro. L'articolo 1° dice:

"Non saranno ammessi al lavoro negli officii industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste, ne sono escluse le donne di qualunque età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi troppo faticosi e insalubri i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne ai 14 anni compiuti.

Nelle saline di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei

forniti a fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

Questo primo punto che stabilisce dei limiti per rispetto all'età e chiarissi-  
mo.

L'Uogo dove si compie il lavoro.

Un secondo punto importante è poi quello della definizione del luogo dove si compie il lavoro perche il divieto di impiegare fanciulli e donne al disotto di una certa età e tassativamente stabilito per certi luoghi, spifici industriali, laboratorii, case, miniere, gallerie. Queste espressioni della legge erano vaghe ed era perciò necessario che il regolamento intervenisse a stabilire in modo preciso quali fossero questi luoghi dandone le relative definizioni.

Il regolamento recchiò dicere al l'articolo 13:

"E' spificio industriale o laboratorio... ogni luogo ove si compiano lavori manuali di natura industriale col mezzo di motori meccanici, qualunque sia il numero degli operai adibiti. Quando non si adoperino i motori e"

considerato spificio o laboratorio ogni luogo dove lavorino riuniti normalmente più di 5 operai di ogni sesso ed età.

Secondo quest'articolo dunque quando si adottano motori meccanici non si fanno indagini intorno al numero degli operai impiegati. Questi motori poi non è necessario che scovano a tutto il lavoro compiuto nello stabilimento, ma basta che si tratti di una sezione sola o anche di un lavoro singolo mentre tutti gli altri lavori sieno compiuti manualmente.

Nel primo capoverso di questo art. 13 è detto: "Ogni luogo, dove lavorino riuniti normalmente ecc..." normalmente si giustifica che il numero di 5 operai sia impiegato abitualmente, giacche se per qualche circostanza straordinaria, per qualche giorno soltanto dell'anno il numero normale di tre scelsse e sei non vi sara ancora l'obbligo di osservare la legge.

Tercio per evitare le facili frodi dell'industriale il quale potrebbe esgerire che il numero normale degli operai impiegati nel suo stabilimento non supera i 5 e che



soltanto eccezionalmente, proprio nel giorno in cui avviene l'ispezione, questo numero è solito essere 5, e fatto obbligo all'industria la di dare una prova. Rinnichi poi nel dire che questo lavoro venga fatto con una certa colleganza ed interdipendenza fra i 5 operai. Però non è richiesto che queste riunione avvenga nelle stesse sale o nello stesso officio, possono essere considerati come luogo unico anche due sale separate da un cortile o da una strada, purché si tratti del medesimo lavoro considerato.

Ora trattarsi poi di "lavori manuali di natura industriale, quindi non si estende la legge ai lavori di natura commerciale. In giudicato, per es., che la legge non si estendesse ai commessi di un bar o caffè, dove questi commessi non fossero adibiti alla preparazione delle bevande o degli alimenti che si vendano in quel bar o caffè. Così anche non sono assoggettati alla legge lo Direttore dei laboratori in questi non compiono un lavoro manuale, ma rappresentano l'industriale. Così pure non sono soggetti alla legge gli apprendisti que-

do però non godano di nessun salario e non sia, no tanti affetto all'osservanza di un orario.

Come si tratta di un lavoro industriale si è intanto che questo lavoro dovesse essere compiuto a scopo di lucro o di remunerazione e quindi la legge non poteva applicarsi a tutti quei lavori che non hanno questo intendimento di lucro. Così si è stabilito che fossero assoggettati alla legge la lavanderia che sono rimosse agli ospedali quando vi siano occupate persone diverse dalle infermiere.

Il regolamento continua al capoverso secondo:

"I lavori delle arti edilizie sono... quelli che hanno per oggetto la costruzione, riparazione o manutenzione od anche il restauro di edifici pubblici o privati;

Si dubita se le demolizioni dovessero essere soggette alla legge. La giurisprudenza finì per concludere che il concetto di demolizione non potesse scindersi da quello di costruzione. Ma il nuovo regolamento spiega meglio questo punto e dice: ".....

per lavori edilizi s'intendono quelli che hanno per oggetto la costruzione, manutenzione, riparazione o distruzione di qualsiasi opera edilizia, compresi i lavori di arginatura di canali o di sterri che non abbiano scopi agricoli. Per i lavori di costruzione muraria, come per quelli che si compiono nelle cure, miniere e gallerie, la legge è sempre applicabile anche se non è fatto uso di macchine, o se sono occupati operai in numero inferiore a 5, purché fra essi vi siano donne e fanciulli.

Il libretto

Dopo l'età e il luogo di lavoro la legge regola un altro punto importante che è quello del libretto.

È ora evidente la necessità per l'imprenditore di un libretto in quanto che senza di esso gli imprenditori non potevano sapere se il fanciullo che intende vano assumere nel proprio stabilimento avesse o no l'età ed i requisiti richiesti dalla legge. Quindi l'articolo secondo dice: "Non possono essere ammessi ai lavori contenuti, più in questa legge e nel regolamento, di cui

all'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino ai 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto da cui risulta che sono sani e adatti al lavoro cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenna o del fanciullo, che sono stati vaccinati, che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati, che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1877 n. 3461, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificata dall'autorità scolastica e che abbiano frequentato le classi obbligatorie

del corso elementare superiore ove esistono.....

L'ufficiale sanitario del comune deve eseguire le visite mediche e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso e carica dell'operaio....

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenere sussidio esenti da tasse di bollo.

Il libretto ha dunque lo scopo di stabilire in modo sicuro l'età del fanciullo e della donna e l'idoneità di costoro al lavoro. Le visite mediche, fatte gratuitamente dall'ufficiale sanitario comunale, servono a stabilire la salute del lavoratore, che questi non è affetto da malattie contagiose, se è adatto o non adatto al lavoro.

Per esempio, dai lavori delle pale, leniche di frammisero sono esclusi i fanciulli e le minozzime che presentano carie dentaria.

Ti è obbligato di non assumere un'alcolico salvo caso d'incapacità intellettuale.

luella.

L'industriale non può dunque ammettere al lavoro il fanciullo inferiore ai 15 anni o donna minozzime senza libretto, deve accettarsi seri e idoneità certificate del medico, deve farsi consegnare il libretto, conservarlo, esibirlo agli ispettori, registrare sul libretto la data di ammissione al lavoro e quello di allontanamento, avere i mutamenti di mestiere e costituirlo quando l'opere cessi di appartenere all'azienda. Non può tener luogo del libretto alcuna dichiarazione di qualsiasi specie che sia fatta tanto dai fanciulli ammessi al lavoro quanto dai loro genitori, giacché queste attestazioni dei genitori possono essere interessate.

Quarta del lavoro

L'articolo 7 della legge dice:

"I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due summe, il lavoro

di nessuna natura non supererà le ore otto e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'uscita nell'officina, fabbrica, cantiere, galleria, casa o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

Recentemente queste e' stata una disposizione che ha costituito quasi un sossesso di fronte alla legislazione antecedente poiche' quella del 1886 imponeva il limite di otto ore per i fanciulli dai 9 ai 15 anni. Quando si e' discussa la nuova legge si disse che questo punto poteva essere mutato poiche' il legislatore del 1886 aveva voluto porre quel limite per i fanciulli in tutti i casi, quindi avendosi ora esclusi si fino ai 12 anni era inutile legiferare a questo riguardo.

Secondo l'ultimo capoverso di questo articolo non vengono calcolati nella durata del lavoro i riposi intermedi che sono obbligatori, il che mol dice che il lavoro puo' cominciare, ad esempio, alle ore 5 1/2 e durare fino alle 19. La durata totale e'

sulla di 12 ore e 1/2, da cui togliendo il riposo intermedio di 1 ora e 1/2, risulta l'orario legale di 11 ore.

I riposi intermedi obbligatori sono regolati dall'articolo 8:

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' deve essere interrotto da uno o piu' riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando superale 6, ma non le 8 ore, di un'ora e mezzo almeno, quando supera le ore otto, ma non 11, di due ore quando supera le 11 ore.

Quando concorre l'assenza degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potra' essere limitato ad un'ora se il lavoro non supera le 11 ore, ed anche a meno ore nel caso delle due nate.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minoranni puo' durare senza interruzione per piu' di 6 ore.

Indipendentemente dalle leggi sul riposo festivo e' previsto l'obbligo delle donne di qualsiasi eta' ed ai fanciulli fino a 15 anni, compiuti di un intero giorno di riposo (24 ore) ogni settimana.

### Lavori pericolosi

Quali si debbono intendere lavori pericolosi non è detto nella legge, la quale a questo riguardo si è riferita al regolamento, e questo ha fatto un'elencazione dei lavori pericolosi nei quali non sono ammessi donne minorenni o fanciulli sotto i 15 anni, o non sono ammessi se non sotto certe cautele.

L'articolo 11 dice: «... Sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

— Tabella A —

Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli prima dei 15 anni compiuti:

- 1- Macinazione e raffinazione dello zolfo.
- 2- Sabbie di polveri miniche, dinamite, ed altri esplosivi.
- 3- " di acido solforico o di acido nitrico.
- 4- " di solfuro di carbonio.

- 5- Sabbie di fosforo cloro, di cloro ed ipoclorito di calce.
- 6- " di cromati
- 7- " di ossido di piombo, di biacca e preparati antimonio.
- 8- " di seli di soda col metodo del l'acido solforico.
- 9- " di ammoniaca, potassa e seli relativi.
- 10- " di cianuro ferro-potassico e prussiato di quello.
- 11- " di coloro dell'anilina e della nurepide.
- 12- " di coloro e base arsenicale e preparati arsenicali.
- 13- " di collodio e celluloido.
- 14- " di cloro solforico ed acido.
- 15- Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
- 16- " della lavorazione e argentatura.
- 17- " degli specchi con amalgama di mercurio.
- 18- " della distillazione e raffinamento del petrolio.

- 19 - Industria della lavorazione del piombo metallico e fonderia di vari settori.
- 20 - " " lavorazione dello zinco e preparazione del bianco di zinco.
- 21 - " dell'estrazione dell'olio dalle sasse e di altri olii grassi, col solfo e di carbonio.
- 22 - " delle boudigne, ossia trattamento dei residui animali per la produzione di sostanze azotate diverse.

Tabella B

Lavori insalubri e pericolosi

nei quali l'applicazione delle donne minoranzi e dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti è vietata, o sottoposta a speciali cautele.

- 1 - Miniere.
- 2 - Cave e scogliere.
- 3 - Officine di preparazione meccanica dei minerali e prodotti delle miniere e delle cave.

- 4 - Officine metallurgiche e mineralurgiche.
- 5 - Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità.
- 6 - Fabbriche di fiammiferi.
- 7 - " " pirotecniche.
- 8 - Distillerie del catrame per l'estrazione delle benzine, paraffine, olii minerali ecc.
- 9 - Manifattura dei tabacchi.
- 10 - Fabbriche di setecce, cristallerie, smalti, lastre, vetri, mousseline, conterie.
- 11 - " " caoutchouc, gutta-perca ed ebanite.
- 12 - " " solfati di chinino.
- 13 - Cancerie di pelli.
- 14 - Fabbriche di canini artificiaeli.
- 15 - " " volle.
- 16 - " " ceste o magazzini di canite.
- 17 - Topografi.
- 18 - Officine di calce, gesso, cementi, prozolano ed amianto.
- 19 - Pittitura, cordatura e pulitura delle lane, dei cotonei, dei lini, delle canape, e della juta, dei crini, delle piume.
- 20 - Fabbriche di ceramiche.

11 - Termination  
12 - Lavori nei posti.

Naturalmente questi due elementi che sono nel regolamento non possono rimanere perpetui perché le condizioni del lavoro possono cambiare; un lavoro che prima era pericoloso ed insalubre può invece diventare in seguito normale e viceversa. Quindi il regolamento stabilisce che per ogni decreto, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore del lavoro queste tabelle possono essere modificate.

Non è necessario che questi lavori avvengano in edifici industriali, si estende per esempio, ai lavori nei posti, non vi è limite di numero di operai; proibito il divieto dell'impiego dei fanciulli in una data categoria di lavori, questo divieto si estende alle forme di lavoro sottoposte. Per esempio il divieto di lavoro nelle lavorerie di caratteri si estende anche alle impacchettature dei caratteri che si facciano ivi.

L'articolo 13 poi dice che non si può

sono impiegare le donne minorenni ed i fanciulli nella pulizia dei motori, dei colabroccati meccanici ed organi di trasmissione mentre sono in moto, cioè indipendentemente dalla legge sugli infortuni del lavoro la quale ha un campo più vasto. Queste disposizioni poi si riferisce a tutte le industrie e non solo a quelle di cui all'articolo 11.

LAVORO NOTTURNO

La legge regola poi un punto assai importante che è quello del lavoro notturno.

La convenienza di questa legislazione fu determinata dal fatto che per una convenzione internazionale avvenuta a Ginevra il 24 settembre 1906 fra la Germania, la Francia, l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Spagna, l'Inghilterra, la Svizzera, ecc. questi stati si impegnavano a ridurre il lavoro notturno alle donne in generale. La legge all'articolo 5 dice: "Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai quindici anni compiuti ed alle donne di qualunque età". Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni ed in quei casi in cui il lavoro si applica

sia a matiere prime, sia a matiere in lavorazione, suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.

Che cosa s'intende per lavoro notturno? Essi necessarii stabilirlo, e la legge, continuando nello stesso art. 5, così si esprime: "per lavoro notturno s'intende quella che si compie fra le venti e le sei, dal 1° ottobre al 31 marzo, e delle ventuno alle cinque dal 1° aprile al 30 settembre". Vi è un'eccezione a questa regola: "Ora il lavoro sia ripartito in due munte o in poche cominciando alle ore cinque e protrarsi fino alla ventita. Per queste disposizioni riguardanti la durata del lavoro nel caso delle due munte si provano solo tanto sino al primo gennaio 1811, perche a quella data entrava in vigore l'articolo secondo della convenzione di Berna del 25 settembre 1796." Questa convenzione ha stabilito che il lavoro notturno deve per tutti finire alle 22 ad eccezione soltanto di certi lavori che sono stati elencati nell'articolo 8, ultimo capoverso, della stessa convenzione e che riguardano la fabbricazione dello zucchero

zucchero, la fettinatura e la filatura della lana.

### Forme igieniche e protettive

La legge stabilisce anche delle norme igieniche e protettive per gli operai in generale oltre quelle le quali sono già contenute nella legge sugli infortuni del lavoro. L'articolo 10 infatti dice:

"Oltre le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impiegati, i coltivatori, che impiegano fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare ogni misura e norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori, e nella relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori, i provvedimenti necessari a tutte le esigenze, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove s'impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operai nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilisce il regolamento interno, oltre i ripari prescritti nell'articolo 8.



Le camere speciali di allattamento sono però sempre esistite nelle fabbriche, dove lavorano almeno 50 operai.

### Lavoro delle puerpere - Casse per la maternità

L'articolo 6 della legge si esprime così:

«Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e, in via eccezionale, anche prima di questo termine, ma in ogni caso almeno dopo tre settimane, quando risulta da un certificato dell'Ufficio Sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.»

Il legislatore tutela qualunque puerpera maritata o no, sia che il parto sia legittimo o meno.

Stabilita questa legge nasce ora la questione importante se dovesse essere accordata un'indennità durante questo periodo di astensione dal lavoro e se l'onere di assicurazione mediante pagamento di adeguato

premio, ma indennità alle puerpere durante un mese o le tre settimane di astensione spettasse alle operai o all'industriale.

In realtà, partendo dal concetto che dovevano gli industriali essere chiamati a pagare tutti gli infortuni che possono considerarsi come un rischio dell'industria, questo caso non poteva essere compreso non essendo la maternità un rischio della industria. Tant'è vero che anche in altre legislazioni questo sistema non è accolto, nella maggior parte dei casi non si contempla con una legislazione obbligatoria questa assicurazione delle donne madri operai e si lascia piuttosto all'iniziativa privata l'istituzione di casse per la maternità le quali infatti sono già sorte in parecchi paesi e funzionano egregiamente. Nella Germania poco dove la legislazione assicurativa si è estesa e tuttora sempre ed anche questo, si è stabilito che debbano corrispondere un sussidio alle donne puerpere le casse delle malattie le quali sono altrimenti coi contributi dei soci e con un contributo da parte dello Stato. Queste casse per le malattie danno un sussidio alle assicurate le quali siano soci almeno da sei mesi poi

ma del posto, e questo sussidio e' commisurato alle meta' o a un terzo della mercede e si prolunga per almeno sei settimane.

In Italia fu compilato un progetto di legge a questo scopo e venne fatta in Parigi per caloroso quale sarebbe stato il caso se per l'assicurazione e nel progetto del 20 dicembre 1907 si calcolava che l'assicurazione per la cassa maternita' si sarebbe estesa a 500000 operai. La commissione parlamentare aveva finito per accogliere il concetto di fissare determinate quote meta' e carico degli industriali e anche e carico della operai. Il sussidio sarebbe stato miso a di trenta lire.

Le obiezioni a questo progetto furono parecchie e le principali furono quelle sollevate dagli industriali tessili, poiche' la maggior parte delle dame che sono impiegate nelle industrie apprestano e stabilimenti tessili ed in preponderanza quelle di eta' in cui non sono ancora madri, in altre invece negli stabilimenti di altre industrie preponderano piuttosto dame di eta' ulteriore in cui la possibilita' della maternita' e' piu' elevata, quindi dicono gli industriali tessili: noi sopporremo

quanto in misura massima le spese relative a questi sussidii per le maternita'.

La questione e' rimasta così in quanto che la legge fu discussa alla Camera ma non andò per le solite vicende parlamentari, in Senato, e la chiusura della sessione la fece cadere.

### Camera di allattamento.

La legge da' anche disposizioni relative alle camere di allattamento. Ove che nelle fabbriche, dove sono impiegate almeno 50 donne, vi devono essere camere speciali di allattamento. Il secondo capoverso dell'articolo 10 e' stato emanato appunto a ciò.

### Esecuzione della legge. Obblighi degli industriali

L'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli spetta al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio il quale esercita la sua sovrananza per mezzo di divisioni funzionali. Uno di questi corpi che veglia sulla osservanza della

legge sulle donne e sui fanciulli e quello del corpo reale del ministero che esercitava già da molto tempo importanti funzioni per le miniere. Per tutte le altre industrie l'osservanza viene affidata secondo la legge agli ispettori delle industrie ed agli uffici di polizia giudiziaria.

In verità si era visto che gli ispettori delle industrie, in numero soltanto di tre, non potevano bastare per tutta l'Italia. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono il solo aiuto a tutti gli agenti che dipendono da lui. Ora, questi hanno tante altre funzioni cui adempiono e poco o male potevano curarsi di ciò, inoltre essi non avevano la competenza necessaria per le precezioni delle leggi occorre possedere cognizioni tecniche che non si possono pretendere da una guardia reale o da un usciere del Municipio. Perciò era stato presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di un Ispettorato del lavoro. Arrivata la legge allo stadio della votazione e scintillio segreto, la Camera, la qual'ora l'aveva approvata e votazione

aperta, le espulse a scintillio segreto. Ralgrando il rigetto della legge siccome l'Italia aveva concluso una convenzione colle Spencia nella quale si obbligava a vegliare all'osservanza sulla legge del lavoro delle donne e dei fanciulli non solo per i suoi operai ma anche per quelli stranieri, e siccome le Spencia aveva designato il suo stesso obbligo per gli operai italiani che lavoravano nelle Spencia, così anche il nostro Stato si trova in obbligo di trovar mezzo e modi di tutelare le donne e i fanciulli dell'Italia, almeno quelle francesi che lavorano in Italia, e quindi anche di tutti gli operai.

Furono istituiti perciò per semplice disposizione ministeriale, dei circoli d'ispezione per la tutela degli operai. A queste istituzioni fu fatta per decreto reale. Fanno si occorrono tre circoli d'ispezione del lavoro e recentemente aumentano a quattro per l'organizzazione della legge sul lavoro, collocati tutti nell'Italia Settecentuale ed in parte della media.

Una caratteristica, che del resto

esiste in tutti gli altri paesi, di questi corpi di Ispettori, e che essi sono costituiti in maniera mista: vi sono Ispettori che sono ingegneri ed è necessario che vi sieno delle persone tecniche, e ve ne sono scelti fra gli operai delle diverse industrie.

Ingi si è già costituita a Milano ed a Torino una scuola di legislazione sociale per gli operai la quale ha lo scopo di rilasciare diplomi d'idoneità per coloro che vorranno far parte di tali ispettorati. Se legge vecchia stabiliva che alle organizzazioni operai fosse riconosciuto quasi una specie di diritto, di presentazione al governo di un certo numero di persone fra cui dovevano essere scelti gli ispettori. Vi è anche un ispettore, le quali ha funzioni speciali di sorveglianza per il lavoro delle donne.

Nelle sedute del 27 Novembre 1909 venne di nuovo presentato alle Camere dei Deputati, un progetto di legge sul l'Ispettorato del Lavoro: le vicende parlarie mentari impedivano di nuovo che esso potesse venir discusso ed approvato.

Accommo quindi solo brevemente ad esso, come alla sintesi degli studi e delle proposte sinora fatte.

Secondo tale progetto di legge, il numero dei Circoli d'ispezione viene aumentato da 4 a 7, istituendone dei nuovi nell'Italia Meridionale ed Insulare. La ripartizione loro però è in proporzione decenza nell'Italia Settentrionale per il maggior numero di officii e di operai esistenti.

Viene aumentato il personale, e lui adeguatamente rettarito, prevalendo alle mansioni tecniche ora istituite nel progetto, si riconosce come essente di mansioni sanitarie, e tal non vengono proposte delle cariche nuove a cui saranno proposti dei tecnici.

Meglio specificati ancora sono i rapporti che dovranno intercedere fra questi uffici e gli altri uffici governativi, non solo, ma anche tutti quegli Istituti, sia di previdenza, che di assistenza, che nel loro esercizio vengono ad

interessarsi dell'applicazione di qualsiasi  
glie legge speciale.

Non c'è ancora ammesso il prin-  
cipio che l'Ispezzionato debba adoperarsi  
per le prevenzioni e le precipue soluzio-  
ne dei conflitti del lavoro. Ne c'è solo la  
conoscenza la facoltà e solo secondo certe  
norme, che si sarebbero dovute fissare  
del regolamento.

I Legislatori stimarono le cose  
troppo prematuro per due ordini di  
considerazioni in primo luogo per la  
insufficiente educazione politica e so-  
ciale delle varie classi di cittadini, le  
quali, in caso di attriti e divergenze inso-  
le, coll'Ispezzionato per qualche sentenza,  
potrebbe essere causa di lotte odiose e ne-  
feste contro l'Ufficio stesso, in secondo  
luogo per l'inesperienza dei funzionari,  
i quali, esposti in servizio da poco  
tempo e in grande numero, non potrei  
vero ben conoscere le condizioni locali  
e forse essere in qualche giudizio. In  
seguito, quando l'Istituto si sia meglio  
accreditato, si potranno aggiungere tali

mansioni pacificatrici agli Ispezzatori.  
Penalità.

La legge infine stabilisce delle pe-  
nalità per i contravventori di essa.

L'articolo 13 infatti dice: « Chiun-  
que essendo tenuto alla osservanza delle di-  
sposizioni contenute nei primi nove arti-  
coli della presente legge, si contravviene,  
e punito con ammenda sino a 50 lire per  
ciascuna delle persone impiegate nel la-  
voro e alle quali si riferisce la contravvenzione, tan-  
to che mai possa superarsi la somma  
complessiva di lire 5000. »

In caso di recidiva la multa  
vera ammontata da un terzo ad un se-  
sto.

Per le contravvenzioni alle dispo-  
sizioni degli art. 10 e 11 relative alle  
norme igieniche da osservarsi negli  
stabilimenti ed alle camere di salatta-  
mento la pena e dell'ammenda da  
50 a 500 lire.

Per le contravvenzioni alle di-  
sposizioni all'art. 15 che stabilisce i pe-  
riodi di riposo si potrà comminare

l'ammenda sino a 50 lire. Il provento delle pene pecuniarie e' devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' al lavoro.

E' industriale puo' per cessare gli effetti di un provvedimento che fosse stato iniziato contro di lui pragono di quella che si chiama oblazione che consiste in una somma non inferiore al massimo dell'ammenda stabilita dal regolamento.

---

## Capitolo XX

### LA LEGGE SUL RIPOSO — SETTIMANALE O FESTIVO

#### Vicende dei disegni di legge in materia

La seconda legge su cui si tratta scorcio e' quella sul riposo settimanale e festivo. Essa ha dei precedenti assai lunghi. E' molto tempo che da varie parti si chiede se fossero applicate disposizioni per regolare il lavoro settimanale e festivo. La prima iniziativa fu presa da associazioni confessionali, poi si allargò alle organizzazioni operaie ed a quelle di impiegati di commercio.

Accose ne vedeva nell'agricoltura, in quanto che a' destempo immemorabile il riposo domenicale fra i lavori agricoli viene osservato, salvo in quei periodi in cui e' richiesto imperiosamente un lavoro continuativo senza interruzione.

La legge sul riposo festivo fu appruvata il 7 luglio 1907 dopo di aver subito il voto contrario di un primo disegno di legge da parte del Parlamento, voto motivato, in quanto che quel primo disegno era molto grosso, largo ed avrebbe portato a conseguenze poco buone.

Il nuovo disegno di legge fu invece presentato dopo che l'Ufficio del lavoro ebbe condotta e terminata una missione in Italia sul modo con cui il lavoro era condotto nei giorni domenicali, sulle ragioni che potevano legittimare questo lavoro domenicale. Malgrado che questi disegni di legge fosse assai più chiaro e completo di quelli precedenti, i dubbi sorsero di nuovo dopo l'approvazione della legge e ne venne perciò che i regolamenti relativi all'applicazione di questa legge tardarono parecchio ad essere approvati.

Per le aziende commerciali e per gli esercizi pubblici il regolamento fu dato del 7 novembre 1907, ma per le aziende industriali si tardò fino al 2 agosto 1908.

Ciò ha l'obbligo di concedere il riposo settimanale e chi ha diritto di fruirne.

Il principio generale informatore di questa legge sul riposo settimanale è dichiarato dall'articolo 1°: il cui primo capoverso dice: « Gli imprenditori ed i direttori d'azienda industriali e commerciali, sia di qualunque genere, e debbono dare alle persone non appartenenti alle loro famiglie, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana ».

Quindi è stabilito l'obbligo di concedere questo riposo e fatto non soltanto agli imprenditori, ossia a quelli che si chiamano padroni di uno stabilimento commerciale od industriale, ma anche ai direttori delle medesime aziende. Questo riposo deve essere dato alle persone non appartenenti alla famiglia. Persone di famiglia son i parenti ed affini, non oltre il quarto grado, che abitano col detto imprenditore ovvero abbiano fra loro un vincolo di successione o reddito o altro comune. Se invece il presente non sia col suo.

pacchietto e non ha nessuna interessenza nell'azienda industriale, ma è un semplice salariato del suo parente, allora non sarà compreso nel novero dei membri della famiglia e sarà assoggettato alle norme della legge. È ragione di questa disposizione è che si è ritenuto che colui che ha rapporti di parentela non sia disposto a sfruttare il proprio parente.

**Divieto di aumento di orario-**

Il riposo deve essere concesso completamente e quindi l'obbligo del riposo settimanale o festivo non deve importare delle conseguenze dannose per l'operario che ne gode. Quindi la legge al secondo capoverso dell'articolo 1° dice: « nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente (art. 1.° capoverso) non potranno venire annunciate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono a seguito il giorno di riposo settimanale. » Poi a questo riguardo il regolamento delle industrie all'articolo 2 dice:

« non costituiscono infrazioni alle disposizioni dell'art. 1, capoverso primo della legge, gli aumenti di orario praticati per costruzione industriale alle legge in talune occorrenze annulle, nei limiti determinati da inevitabile necessità tecnica della industrie e retribuiti con salario superiore al normale. »

È consentita la ripresa anticipata del lavoro per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice, dei forni, degli apparecchi di riscaldamento e per quello addetto ad altri servizi preparatorii nei limiti in cui tale lavoro preparatorio deve precedere quello del restante personale. »

**Esclusione assoluta dall'obbligo del riposo settimanale-**

Oltre questi principi generali vi è pure quello che il riposo debbe essere concesso, ove non sia possibile di darne unica, in un altro giorno della settimana. Ed sono aziende delle industrie per cui non esiste quest'obbligo del riposo settimanale. È interessante leggere questo elenco, perché esso dimostra come.



Lo stato abbia pensato per gli altri ma non per se stesso, e sono esclusi dalla applicazione della presente legge.

1°) La navigazione fluviale, lacuale e marittima.

2°) L'industria agricola, la caccia e la pesca.

3°) I trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tranvie concesse, o comunque autorizzate, dallo Stato.

4°) I servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

Esclusione temporanea dall'obbligo del riposo settimanale.

Ti sono poi casi di esclusione temporanea dall'osservanza della legge. Questi casi sono regolati dall'articolo 2 della legge il quale recita: «L'obbligo di 24 consecutive di riposo stabilito nell'articolo 1° non si estende»:

a) per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie, esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno, che debbono mantenere materia prima di facile deterioramento;

b) per dieci settimane all'anno negli ospedali, mosse direttamente dal santo o dall'acqua, purché il riposo sia stato almeno ogni due settimane,

c) per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

In conformità a questo articolo sono state emanate delle tabelle specifiche, approvate con decreto ministeriale del 31 ottobre 1908.

Le tabelle, comprendono le industrie ammesse a godere delle esenzioni dall'obbligo del riposo settimanale per tutto il periodo di lavorazione. Citiamo come esempio l'allersamento dei bochi da seta e l'industria serica per l'ammasso dei bozoli e la soffocazione delle crisalidi, l'industria olearia per tutti gli operai addetti durante la lavorazione delle olive allo stato fresco, l'industria enologica per le operazioni di trasporto e pigriatura dell'uva, di travasamento di colture del mosto e l'esclusione delle rimancie, ecc.

Nella tabella B sono comprese le industrie ammesse a godere dell'esenzione dell'obbligo del riposo settimanale per sei settimane all'anno. Esempi: le fabbriche di fucili, per tutto il lavoro di fabbricazione e spedizione nelle sei settimane prima di Natale, l'industria editoriale nei mesi di ottobre e novembre, l'industria delle pellicce, per la confezione nei mesi di ottobre e dicembre.

Regola del riposo scadente in domenica.

Un'altra norma della legge è quella che il riposo settimanale debba cadere in domenica, e naturale la scelta di un giorno festivo comune per il riposo, in quanto che in quel giorno si possono curare le relazioni sociali, eccercere e divertimenti, e scempramente che debba essere minor soddisfazione quando fossero limitate ad una classe soltanto.

Riposo domenicale significa che esso deve durare dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica.

Ove qualche volta il giorno di

domenica non è adatto per particolari ragioni al riposo. L'articolo 3 della legge contempla appunto questo caso e dice: « Il riposo domenicale cade normalmente in domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti: »

Lavori che si possono compiere di domenica non dimeno potrà compiersi di domenica il lavoro:

- a) di manutenzione, pulizia, sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio e pericolo per gli operai;
- b) di riparazione delle macchine, cure di trasmissione di energia elettrica, canali per la condotta dell'acqua, usate come forza motrice, così per conto proprio come per conto dei terzi;
- c) per la compilazione dell'inventario dell'anno;
- d) per la custodia e vigilanza degli officii ed altre ragioni autorizzate dalla presente legge;

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità pubbliche per la sicurezza delle persone o per l'incertezza pubblica. Spese del lavoro domenicale necessarii per questa ragione dovrà darsi avviso immediato alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge »

Riposo settimanale mediante turno.

Un altro punto della legge si riferisce al riposo per turno. Vi sono delle industrie le quali non possono sospendere il lavoro ed allora si è stabilito che il riposo, anziché domenicale, sia settimanale e sia concesso per turno, e siccome tutta la manodopera possa godere di un giorno di riposo lungo le settimane. Queste industrie sono elencate nell'articolo 11:

« Il riposo potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1) industrie a fuoco continuo o con forze elettriche il cui servizio non può essere interrotto;

2) industrie con processi tecnici continui e con macchinario a lavoro continuo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

3) industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 6, per cui è concessa addirittura in maniera temporanea l'esecuzione dell'obbligo del riposo;

4) industrie del caseificio;

5) trattorie, sterie, caffè, letterie, bigliardi, esercizi pubblici in generale;

6) lavoro di carico, scarico nei porti e di riparazioni alle navi in corso di navigazione, trasporti terrestri, diversi dalla ferrovia, imprese di noleggio di sedie e di vicoli;

7) negozi di formi, stabilimenti fotografici;

8) case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9) imprese di pompe funebri;

10) imprese di giornali, informazioni, di spettacoli e di divertimenti pubblici;

11) rivendite di generi di prima mano anche servita annessa la vendita di altri

generi;  
12) industrie che rispondano a necessi-  
tà pubbliche ».

Qualche locuzione della legge  
non è sufficientemente chiara, così del n.°,  
quella del numero 5: « esercizi pubblici in  
genere ». Per esercizio pubblico s'intende  
quell'azienda per il cui esercizio è neces-  
saria una licenza dell'autorità pubbli-  
ca siccome anche la locuzione del nume-  
ro 12. è un po' vaga.

Quali sono le industrie che rispon-  
dono a necessità pubbliche?

Il regolamento le ha definite così:  
Quelle che provvedono ai bisogni generali ed  
improponibili della popolazione con le relati-  
ve operazioni di manutenzione e riparazioni  
atte a garantire il funzionamento regolare  
ed i servizi pubblici non esercitati diretta-  
mente dallo Stato, dalle Provincie e dai  
Comuni.

Così, per es., le tranvie, il servizio  
di accendimento e di spegnimento dei fessili,  
la fornitura del gas ai punti nelle zone  
tra di domenica, ecc. La designazione di

queste industrie che rispondano a pubbliche  
necessità come quelle dei numeri 1, 2, 3. del-  
l'art. 11 citato potrà essere estesa, ma è neces-  
sario un decreto reale, sentito il consiglio  
superiore del lavoro.

Sono già usciti parecchi di questi  
decreti reali che hanno stabilito certe tabel-  
le in cui sono elencate le industrie che coesi-  
stano e punti che sono finiti dubbiosi di  
questo articolo 11.

La prima di queste tabelle compren-  
de le industrie ed operazioni industriali a  
forno continuo e si estende sugli, specie sul-  
detti, alle sovrapposizioni degli essiccatoi, dei for-  
ni di torrefazione, dei forni di raffinazione,  
di riduzione e di calcinazione, distillazione, ecc.

Una seconda tabella comprende le  
industrie ed operazioni industriali con proces-  
sazioni continui in quali naturalmente  
non possono cessare di funzionare senza  
danno d. l. prodotto. Una terza tabella  
comprende le industrie di stagione come le  
saline, le miniere e cave di alta montagna,  
la lavorazione dei pesci freschi, la lavorazio-  
ne e conservazione di uccelli e oleraggine,

L'industria degli agnuni, le fabbriche di acque  
gazeose e minerali, le imprese di riscaldamento.

La questa tabella considera le industrie  
che risfrantano e necessita pubbliche, ossia le  
officine di produzione e distribuzione di enee  
eie elettrica, di gas illuminante, di acqua pote-  
bile, di ghiaccio artificiale, i frigoriferi e le fristic-  
conie, i mattatoi, le tipografie, i cantieri navali,  
le imprese di affiggioni e pubblicita.

Riposo compensativo.

Il personale il quale ha lavorato alle  
domeniche in quelle industrie in cui e' ammes-  
so il riposo a turni ha diritto ad un riposo che  
si chiama compensativo e che deve avere la stes-  
sa durata del riposo settimanale ossia di 24 ore.  
Non sono ammesse le mezza giornate di ripo-  
so, cioe non puo' la perdita del riposo festivo  
domenicale essere compensata con due  
mezza giornate.

Così anche su questo punto si sono  
fatte delle eccezioni importanti che si e' detto che  
per il personale occupato nell'industria side-  
urgica a fuoco continuo o con forni elettrici  
e per i fuochisti addetti alle officine per la pro-  
duzione e distribuzione del gas, il riposo puo'

essere ridotto a trentasei ore ogni due settimane  
purchè il turno di lavoro non ecceda la durata  
di 8 ore. Se quindi il turno di lavoro ecceda  
le 8 ore, il riposo deve essere di 24 ore consec-  
tive. Le 36 ore poi possono essere divise in  
due periodi di mai meno di 20 ore consec-  
tivi l'uno.

Riposo domenicale parziale.

Il riposo puo' anche essere soltanto  
parziale alle domeniche. Questo riposo parziale e'  
ammesso per certe imprese le quali si rivole-  
gano ad un pubblico, dicono così, domenicale  
e che anche negli altri giorni non possono  
sopportare una sospensione ed a cui sarebbe  
difficile anche di consentire un riposo turno  
completo di un intero giornata.

In Inghilterra il riposo festivo e' prin-  
cipalmente osservato e la giornata del sabato  
finisce alle 2 o alle 3 e quindi le donne possono  
eccarsi in quel giorno stesso a fare le loro compe-  
re per la domenica successiva. Ovvero, dove la  
giornata di lavoro al sabato finisce alle 3 ore,  
sarebbe difficile spesso alle donne far provviste  
ove i negozi di generi alimentari e di combu-  
stibili fossero chiusi anche la domenica, oltre

questi negozi finiscano del riposo parziale domenicale anche gl'istituti di previdenza, di assicurazioni, di collocamento, di pubblicità, di fogni, possano tener aperta la domenica. E ciò anche per le cliniche che hanno, che esse senz'altro operaia, ossia gente che non ha libero altro giorno se non la domenica. In questo invece si sono mosse anche le agenzie di emigrazione le quali recentemente non sanno abbiano la maggiore necessità di questa concessione.

Queste disposizioni potrà applicarsi a tutti i negozi e a vari speciali di commercio comune dove la popolazione rurale si occupa abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

Il lavoro domenicale ad ogni modo non può durare oltre 5 ore della mattina, e finisce dalle 7 e non può protrarsi oltre il mezzogiorno. Sarà dato agli operai e commessi che hanno lavorato la mattina della domenica un riposo compensativo avanti una durata ininterrotta di almeno dodici ore.

A richiesta degli interessati il comi-

glio comunale potrà decidere ed autorizzare tutti i negozi di paracchioci del comune ad avere che quelli di notte solo lavorata o porzione di esso e lavorare per l'intero domenica facendo il loro invece da un mezzogiorno all'altro di due giorni consecutivi, oppure in un altro intero giorno della settimana. Così si è fatto a Torino, dove i paracchioci lavorano tutta la domenica e riposano invece il lunedì. Riposo settimanale parziale a turno.

In altri casi il riposo non è domenicale e neppure dura l'intero giornata della settimana. L'articolo 10 infatti dice:  
« Quando non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana, con le norme che saranno stabilite dal regolamento. Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale dei loro dipendenze un periodo di uscita dall'albergo di almeno 12 ore ininterrotte per settimana ed un periodo di riposo continuativo entro l'albergo di almeno

otto ore per ogni giornata di lavoro »  
Chiusura dei negozi

Perfer meglio osservare la legge il le-  
gislatore ha creduto bene di aggiungere un  
altro divieto: quello delle chiusure dei nego-  
zi. L'articolo 11 dice infatti: « nelle ore in cui  
è vietato il lavoro dei salariati i negozi di ven-  
dita, magazzini e locali pubblici di qualunque  
genere dovranno restare chiusi nell'esercizio pubbli-  
co. Non di meno la Giunta Municipale avrà facol-  
tà di stabilire che per determinati usi di com-  
mercio, quando lo esigano peculiari condizioni lo-  
cali, possono i proprietari tenere aperti i negozi, for-  
mo il divieto del lavoro ai salariati ».

In questo caso è vietato l'impiego del  
personale salariato anche per compiere lavori  
di carattere interno e che non importano al-  
cuna operazione al pubblico. Questa chiusura  
deve essere osservata anche se c'è eccesso d'im-  
piego di salariati per la custodia del locale  
o la compilazione dell'inventario. La chiu-  
sura deve essere assoluta e se trattasi d'ine-  
ferio nel quale sono esercitati vari generi di  
commercio o altri dei quali permessi ed altri  
no, per questi ultimi si è divieto di commo-

cio. Non si può aprire, se ciò è necessario  
per entrare in casa. Nel caso che un commo-  
ciente non tenga salariati e obbligato a quel  
rispetto alle chiusure e la penetra si cap-  
guaglia al numero delle persone della famiglia  
che impiega, non esclusa la sua propria.

La concessione della licenza di cui  
nello stesso art. 11 si fa cenno è esecuzionale  
come una fiere, una festa che si compie in un  
determinato giorno festivo e che costituisce  
reddito notevole per il negoziante di quella de-  
terminata città o borgo.

**Traffico ambulante** -

Per il traffico ambulante l'articolo  
12 della legge non determina se gli è favorevole;  
traffico ambulante è quello che viene esercitato  
sulle pubbliche vie con carrette, sposte, ceste,  
banchi portabili, così a mano che trascinati  
da animali, ecc. (I banchi stabili sono da con-  
siderarsi come veri negozi e quindi non gode-  
no delle agevolazioni concesse al traffico ambu-  
lante.) Le regole per l'esercizio di questo traf-  
fico, sono lasciate al giudizio della giunta  
provinciale amministrativa che è un'entità  
amministrativa, le quali ha funzioni se-

letive a tutta la provincia, inquantochè non po-  
tèva questa facoltà essere lasciata alla Giunta  
comunale dei singoli comuni e causa della  
natura del commercio il quale si può eseci-  
tere in più comuni in una medesima giornata.  
Vigilanza sull'applicazione della legge.

Quel nome di autorità che sono incaricate della vigilanza delle leggi? L'articolo 13  
lo dice: « la vigilanza per l'applicazione della pre-  
sente legge è affidata agli agenti comunali per  
le contravvenzioni alle norme stabilite dai comu-  
ni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi comen-  
da la legge, e agli agenti di polizia giudiziale  
per le altre disposizioni ».

Nelle miniere e nelle cave la vigilan-  
za è particolarmente affidata all'ispettorato del  
le miniere per l'applicazione della legge sul be-  
nere delle donne e dei fanciulli e sugli infortunii.

Le persone incaricate del servizio di vigi-  
lanza hanno lavoro eccessivo nei luoghi di lavoro  
ed occorrono le contravvenzioni alle disposizio-  
ni della presente legge ».

Questi agenti incaricati della sorve-  
glianza nell'industria nei negozi e negli sta-  
bilimenti non possono però procedere come

scienze dei processi tecnici soggetti che in que-  
sti stabilimenti venissero compiuti. Se però  
essi ne venissero ingiustamente e conoscenza  
non possono violare il segreto.

Penalità

Cerle contraavvenzioni a queste di-  
sposizioni di legge relative al riposo setti-  
manale e festivo presala l'art. 14: « Chiunque  
contra viene ..... e punito con l'ammenda  
de L. 5 a L. 10 per ogni persona impiegata nel lavoro  
a cui la contravvenzione si riferisce. L'ammenda non  
può mai essere complessivamente superiore a P. 1000.  
Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette  
abbiano posto ostacolo all'ispezione, fuorchè nell'arti-  
colo precedente, la pena è aumentata da un terzo ad  
una metà. Se luogo la recidiva quando nei 18 mesi  
anteriori al fatto per cui si applica, il contravven-  
tor è già subito una contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si versano alla Cassa Natio-  
nale di Previdenza per le invalidità e vecchiezza de-  
gli operai salvo un quinto de rimesse agli agen-  
ti per le contravvenzioni da loro accertate ».



-494-  
Capitolo XXI

LA LEGGE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Principi generali di diritto. Estensione progressiva del concetto del risarcimento in base all'articolo 1151 del Codice Civile.

Se due leggi esaminate finora, quella del lavoro delle donne e dei fanciulli e quella del riposo settimanale e festivo non hanno richiesto grandi spiegazioni essendo che il principio che le informa è un principio umanitario. Invece la legge degli infortuni sul lavoro richiede qualche preliminare dilucidazione teorica.

Erine ancora che intervenisse questa legge stabilire le sorti degli operai che sono colpiti da infortunio non è da dire che non esistesse disposizioni a ciò.

L'art. 1151 del nostro Codice civile, ispirato a un concetto molto più del diritto ce mano dice: *Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del qua-*

-495-

lo e'avvanto di risarcire il danno. Da questo articolo solo si deduceva l'obbligo dell'industriale e risarcire l'infortunio in caso di un operai di pendente quando esso avvenisse per colpa del l'industriale.

Questo articolo del codice civile sotto le pressioni degli infortuni che si verificavano in copia sempre maggiore coll'intensificarsi del tecnicismo nell'industria aveva cominciato ad applicarsi in una maniera sempre più larga. La giurisprudenza aveva cercato di estendere il campo di applicazione ad una serie sempre maggiore di casi.

Così, ad es., era chiaro che l'art. 1151 doveva essere applicato a coloro che avevano arrecato danno agli operai per dolo, ossia per dolosa intenzione di nuocere. La giurisprudenza aveva poi esteso questi casi non solo alle colpe gravi, ma alle colpe lievi.

La differenza fra colpe gravi e lievi è suggerita dal buon senso. La colpa grave risiede in una negligenza eccezionale che consiste nel trascurare, nel non avvertire o non comprendere ciò che qualunque persona è in obbligo di avvertire e di comprendere. È lieve quella colpa in

cui può inosservare chi non agisce con quella diligenza con cui deve agire un buon padre di famiglia, ossia un uomo accorto e vigile che attende ai suoi interessi.

Anche in questi casi si è detto l'industriale deve essere considerato come un buon padre per tutti i suoi operai e deve usare tutta quella diligenza per gli operai che sono impiegati nel suo stabilimento, e sicché egli debba essere tenuto responsabile degli infelici provenienti da sua colpa lieve.

Ma anche estese questa responsabilità dell'industriale ai casi di colpa lieve o banale, ma, rimarcano poi casi in cui non si poteva dimostrare che l'imprenditore fosse colpevole né di dolo né di colpa lieve o banale, trattandosi di un caso fortuito. Evidentemente coll'art. 1151 non si poteva obbligare gli industriali a risarcire danni provenienti da colpa grave o lieve dell'operai o anche semplicemente da un caso fortuito. Ma la giurisprudenza aveva a poco a poco esteso alquanto il significato dell'art. 1151 anche ai casi fortuiti, in quanto che si era detto che la locazione dell'operai non può essere assimilata alla locazione di

una casa. Quelli che affitta un alloggio è obbligato a rimborsare questo integro al termine della locazione, così che se egli ha consumato le porte, scampessate i pavimenti, o obbligato a rimettere in pristino l'alloggio, conseguendolo di nuovo al proprietario.

Similmente, si è detto, l'imprenditore che loca l'opera di un operai deve, per dir così, restituire quest'operai in pristino quando egli cessa di appartenere a quell'azienda.

Regolando da questo principio della restituzione in integro della persona locata ne era derivato l'obbligo per l'industriale di risarcire anche i danni dipendenti dal rischio incombente al mestiere dell'operai impiegato in uno stabilimento industriale.

Per quanto si fosse andato assai in là nell'interpretare il dolo e la colpa, tuttavia questo risarcimento era parziale e vasto in quanto escludeva tutti i casi nei quali l'infelice fosse dovuto a colpa dell'operai ed inoltre la dimostrazione del dolo e della colpa doveva essere data dall'operai, ossia era l'operai

che dovere dimostrare che l'impenditore avere l'obbligo di pagare quella certa indennità. Cosicché una parte notevole del risarcimento, dell'indennizzo, andava a finire nelle mani degli avvocati e dei procuratori. Ed è perciò che tutte le leggi e le giurisdizioni hanno creduto necessario di sostituire a questi principii generali del codice civile quello del rischio professionale.

l'inversione dell'onere della prova.

Quina però si era da taluno pensato di facilitare all'operario il conseguimento dell'indennità imputando l'onere delle prove.

Se anche si potesse in un modo del diritto, colui che chiede una cosa è obbligato a dimostrare che quella cosa gli spetta. Colle teorie invece dell'inversione delle prove si sarebbe concesso all'operario un diritto generale all'indennità salvo all'impenditore la facoltà di dimostrare che egli non aveva nessuna responsabilità nell'infotunio avvenuto. Questa teoria però non fu accolta in quanto che si era fondava contro i principii più elementari del diritto per cui nessuno è obbligato a compensare le proprie colpe ed a dimostrare le proprie innocenze. Ora un simile principio

fosse accolto gravi conseguenze ne potrebbero derivare in quanto che più nessuno sarebbe ricorso di se stesso e delle proprie sostanze fisce che potrebbe sempre essere chiamato a dimostrare che le cose sue veramente sono sue ed essere accusato di qualunque reato salvo a lui la dimostrazione della propria innocenza.

Teoria del rischio professionale.

Si accolte invece la teoria del rischio professionale: non si ne può e ricercare di chi sia la colpa, la responsabilità dell'infotunio, ma si fa invece questo ragionamento.

L'infotunio è, si può dire, un prodotto dell'industria in cui l'infotunio si verifica, una conseguenza dell'organizzazione dell'industria le quale involvendo strumenti e macchine in cui che nel loro funzionamento possono recar danno all'operario, una conseguenza necessaria dell'esercizio di un'industria. Ora, dato questo concetto, a chi deve essere accollato questo rischio? A chi ha la responsabilità

dell'azienda: il datore, o bene tutti gli altri rischi come l'ammontamento delle materie prime, le mancante vendite, ecc. Quindi questo industriale che come tutte le altre favorevoli

e sferocisti dell'industria deve essere qualche  
 parte del mantenimento in anticipazioni in  
 legge delle mani d'opera che ha assoldato. Come  
 l'industriale assicura il proprio stabilimento  
 contro l'incendio così deve assicurarsi contro  
 l'eventualità d'infotunii o fatti di animati  
 della sua industria, ossia gli operai.  
 La responsabilità civile in caso di condanna  
 penale.

La nostra legge ha rese obbligatorie  
 quest'assicurazione ed il pagamento di una  
 indennità in caso d'infotunio.

Esistentemente questo principio non  
 poteva spacciarsi meglio per cui ogni persona  
 è obbligata a rispondere delle conseguenze dei  
 suoi fatti in questo senso che l'assicurazione  
 degli operai può tagliare bensì all'imprenditore  
 ogni preoccupazione per quelli che sono infotunati  
 derivanti da caso fortuito, da colpa grave,  
 o lieve dell'operaio, ma non poteva tagliare ad  
 l'industriale le preoccupazioni che derivano  
 da un fatto deliberato dell'imprenditore, da  
 un'azione dell'imprenditore ocolta e prova  
 care un determinato infotunio.

Esistentemente sarebbe stato male

comprendere nell'assicurazione quegli infotunii  
 che fossero causati da dolo, da inganno  
 od anche da grave negligenza, o imprudenza,  
 o imperizia nella propria arte o professione,  
 inosservanza dei regolamenti, degli ordini o  
 discipline. In questi casi l'imprenditore  
 deve egli stesso direttamente subire le con-  
 seguenze dei misfatti. E la prima causa  
 guerra è quella di essere assoggettato ad  
 un giudizio penale, e, nel cas che sia condan-  
 nato come colpevole di un reato, allora è ri-  
 covocato agli operai il diritto di farsi pagare  
 un'indennità ulteriore valutabile secondo  
 delle circostanze. E' allo scopo di certifi-  
 care l'industriale e covocare tutti i mezzi pre-  
 ventivi necessari a poterla delle limitazioni  
 negli infotunii.

Definizione della industria e degli ope-  
 rei soggetti alla legge.

L'art. 1° della legge fa un elenco  
 delle industrie soggette alla legge contro  
 gli infotunii e l'art. 2° determina chi deve  
 considerarsi come operaio.

Articolo 1° - La presente legge si applica agli  
 operai addetti:

1<sup>a</sup>) qualunque sia il numero degli operai, all'esercizio delle mine, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte, alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle per il carico, trasporto e scarico di materiali da costruzione o provenienti dalle demolizioni, alle imprese per produzione di gas e di forze elettriche e alle imprese telefoniche, alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parapulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali e cantieri di costruzioni militari;

2<sup>a</sup>) alle costruzioni e imprese seguenti, qualora sieno impiegati più di cinque operai, costruzione o esercizio di strade ferrate, o di tramvie o trazione meccanica, imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali, laghi, imprese di navigazione marittima, compreso quelle aventi la pesca, oltre i dieci chili, metri del lato e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico, lavori di bonifica, canale idraulico, lavori occorrenti per la sistemazione di fiumi e bacini montani, imprese per la

glia o riduzione di pinete nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade caruggi, e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti, costruzioni e restauri di porti, canali ed argini, costruzioni, riparazioni e demolizioni di moli, costruzioni e restauri di gallerie e strade ordinarie magli provinciali e comunali.

3<sup>a</sup>) agli officii industriali nei quali si fanno le macchine, qualora concorrono le due condizioni: che le macchine non sieno mosse direttamente dall'operaio che ne usa, e che siano occupati nell'officio più di 5 operai;

4<sup>a</sup>) a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso motori di vapore, quando le macchine siano destinate ad uso industriale od agricolo;

5<sup>a</sup>) a prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro le fortificazioni.

Come si applica pure ai commessi, ai rivieri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alle marine militari.

articolo 2-

« 2° Considerato come operai negli effetti della presente legge:

1°) Chiunque in modo permanente o temporario e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2°) Chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro sovrintende al lavoro di altri, purché la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno e la risuota, a periodi, non maggiori di un mese.

3°) L'apprendista con o senza salario che partecipa alla esecuzione del lavoro.

4°) Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n° 4 o dei ceramoni ed altri apparecchi di cui al n° 5 dell'articolo precedente. »

Queste norme sono tassative in quanto anche chi non è compreso non è soggetto alle leggi.

Nelle industrie segnate nel numero 2° e 3° dell'articolo 1° occorre siccome impiego di almeno 5 operai, e nello stesso 3° numero

è detto ancora che deve trattarsi di macchine non direttamente mosse dall'operaio che le usa. Si comprende che se non si sono finiti di 5 operai non si può parlare di una vera impresa, ma piuttosto di lavori condotti singolarmente; inoltre se è l'operaio stesso che aziona le macchine egli coadiuvato i suoi movimenti in vista di non averne danno.

Il 4° numero dell'art. 1° comprende anche le assicurazioni non solo gli operai ed altri direttamente all'azienda, ma lo si estende anche agli operai che lavorano intorno alle macchine. Così, per es., nel caso di una macchina tralibatrice dovremo essere compresi nell'assicurazione anche gli operai che compiono il lavoro di trasporto di sassi, ecc.

### Regolamenti preventivi

La legge, dopo accennato, ai limiti d'applicazione, prescrive delle norme relative ai regolamenti preventivi.

L'articolo 3 dice infatti: « I capii o esercenti delle imprese, o costruzioni indicate nell'articolo 1° debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la

vita e la integrità personale degli operai.

Ma involontariamente la legge non potesse precisare tutti questi casi per ragioni di indole tecnica e di indole generale e lascia quindi questo nome ai regolamenti relativi ad ogni industria.

Questo è un punto importante della legge perché esso non ha soltanto lo scopo di indennizzare ma anche quello di far sì che gli infortunati non si verificino o siano ridotti al minimo. Ed è questo anche interesse delle società di assicurazione onde gli indennizzi non siano troppo frequenti e troppo elevati.

L'industriale non providente cade in contravvenzione se si verificano un infortunio o ferimento o morte di mezzo preventivi; allora è imputabile di reato, e quando avviene la morte dell'operaio e se lui applicabile l'art. 371 del Cod. Pen. il quale così si esprime:

« Chiunque, per imprudenza, negligenza, omissione o imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno è punito nella detenzione da 3 mesi a 5 anni, e con la multa da lire 100 a 3000.

Se dal fatto derivi la morte di più persone, o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti indicati nel primo capoverso dell'art. 371, la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa non inferiore a lire duemilero.

Quando produce l'evento senza colpa applicabile l'art. 375 che dice:

« Chiunque, per imprudenza, o negligenza o imperizia nella propria arte, professione, o per omissione di regolamenti, ordini o discipline cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione mentale è punito:

1°) con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'art. 371;

2°) con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da lire trecento a tremila, negli altri casi.

Se rimangono offesi più persone, nei casi del art. 1, la detenzione può estendersi sino a 6 mesi, e la multa sino a lire 800, e nei casi del n. 2, la pena è della detenzione da 3 mesi a 3 anni e della multa superiore alle 100 lire.

Definizione dell' infortunio.

L'articolo 7 della legge e' assai impreciso e definisce l' infortunio.

Art. 7. - « L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell' esercente dell' impresa, industria o commercio, per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro e' fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione od appalto l'obbligo dell'assicurazione e' a carico dell'appaltatore o concessionario.

Negli effetti della legge si considera quale infortunato anche colui che faccia servizio per proprio conto alcuni dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all' art. 1°, quando si siano impiegati più di 5 operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche ad il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all' esterno degli edi-

fizi con uso d'impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n° 4 dello art. 1°, l'obbligo dell'assicurazione e' a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

E' dunque infortunio ogni caso di morte o di lesione proveniente da causa violenta in occasione di lavoro le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di 5 giorni. Elementi essenziali della definizione sono dunque:-

1° Una causa violenta, non che abbia carattere improvviso e subitaneo, ma che agisca in un tempo relativamente breve. Non il solo trauma o lesione che sovrage nel momento in cui avviene il fatto produttivo di tale lesione, ma tutta quella infezione e danno fisico derivanti da un evento focale e che si sviluppano in un tempo relativamente breve. Non si può stabilire il numero di giorni o di ore in cui quell' infezione o quel danno fisico deve manifestarsi: sovrage il magistrato che volta per volta giudicava. Con questa limitazione si sono voluti distinguere gli infortunio, per



fortemente detti dalle malattie professionali, due  
 danni provenienti da esso, il primo è l'eccezione  
 di un'industria. La legge sugli infortuni un-  
 de indennizza quelle che sono le conseguenze  
 e periodo breve di un determinato fatto,  
 non quelle che si mettono lentamente  
 nella vita di un operario. Queste ultime  
 non sono comprese nella legge di assicura-  
 zione e dovremo esse mai, come in altri  
 paesi si fa, essere tutelate e riparate in altra  
 maniera e in virtù di altre assicurazioni  
 obbligatorie. Devono si provvedere per quegli  
 operai che volontariamente si sono avventurati  
 alla cassa Nazionale per la invalidità e la  
 vecchiaia. Per esempio, i litografi e tipografi  
 vanno spesso incontro a malattie che si  
 verificano dopo un periodo lungo di ecci-  
 zione di quella professione, ad altre malat-  
 tie sono soggetti i minatori dopo un  
 lungo periodo di vita sottoterranea.

2) Occasione di lavoro. Non si ha ne questo  
 proposito una definizione chiara in nessuna  
 legge. Questa frase è soltanto vaga ed ab-  
 braccia l'evento fortuito che avviene durante  
 l'orario di lavoro e sul luogo del lavoro.

Se l'infortunio si verifica durante  
 il lavoro e sul luogo del lavoro allora pos-  
 sono ammettere la presunzione che l'infortu-  
 mo sia dovuto al lavoro compiuto, salvo  
 prova contraria. Fin d'ora, per esempio che  
 l'operario muore di apoplessia e in tal caso  
 sarà indennizzato soltanto se questo infor-  
 tunio è avvenuto per causa del lavoro, cosa dif-  
 ficile a dimostrare. Quando poi l'infortunio  
 avviene fuori del luogo del lavoro e dopo  
 che il lavoro è finito si ha la presunzione che  
 esso non sia dovuto al lavoro. L'operario dovrà  
 egli dimostrare che invece l'infortunio era  
 proprio dovuto al lavoro. La distinzione insam-  
 me sta non tanto nel fatto per se stesso quan-  
 to in chi ha l'obbligo di dare la prova nel  
 caso che il male si sia verificato durante e sul  
 luogo del lavoro, nel qual caso l'onere della  
 prova spetta all'imprenditore.

A questo riguardo si possono citare  
 casi che si sono presentati. Per esempio, se un  
 lavoratore attraversando i binari per eccesso  
 e compiere un suo lavoro è colpito da infor-  
 tunio, si suppone, fino a prova contraria, che  
 egli debba essere indennizzato. Se invece un

altro operajo per soccorsi a compiere il suo lavoro  
 presso per una strada in cui vi sono ostacoli,  
 fossi ad alto ed egli non li evita, cade e si fa  
 male, evidentemente non si tratterà qui di  
 un infotunio de indamigzati, poiche se è  
 vero che l'operajo è stato colpito da questo  
 male mentre si recava allo stabilimento,  
 avrebbe ugualmente potuto essere colpito  
 mentre si recava ad un divertimento.

Si sono verificati anche dei casi  
 curiosi diversamente giudicati da diverse  
 magistrature. Un fatto recente che si è poi  
 concluso con una transazione è il seguente:  
 Un garzone addetto ad una bottega di ri-  
 parazioni di biciclette aveva ricambiato due  
 biciclette da riparare e farsi di montare su  
 una e tirarsi dietro l'altra con mano. Cade  
 e si rompe una gamba.

Trattata di un infotunio sul lavoro?

Mancare l'estremo rigido dell'occasione di  
 lavoro poiche si tratterà di un'industria non  
 addetta al trasporto ma alla riparazione  
 delle biciclette ed il lavoro si potè ritenere com-  
 pinto una volta che la bicicletta era ripara-  
 ta. Il garzone non aveva unica nessun ob-

bligo di montare sulle biciclette. Ma d'altra  
 parte l'operajo e per lui i suoi avvocati, obbiet-  
 tava che se era vero che quell'azienda non era  
 destinata al trasporto delle biciclette era però con-  
 traddittorio sia quell'azienda di trasportare le  
 biciclette a casa dei clienti una volta riparate ed  
 era quindi una conseguenza naturale quella di  
 salire sulle biciclette per effettuare questo traspor-  
 to nel modo più rapido. Il caso era dubbio e si po-  
 teva considerare bene le ragioni addotte  
 dall'una e dell'altra parte. Come ho detto la que-  
 stione fu trattata con una transazione.

La Concassa -

Quelle volte che il lavoro non è la sola  
 causa del infotunio de un'operajo è stato col-  
 pito, è una fra le cause, o come è detto, nel lin-  
 guaggio tecnico del diritto è una concassa. Se la  
 colpa non diviene questa è certa. Il male che si è  
 subito avvenuto per cause involontarie e in occasi-  
 one del lavoro non aveva diversa causa, è indolce  
 ma pur non essere l'unica causa del danno,  
 ma mandata in causa. E allora in che grado  
 l'infotunio doveva essere indamigzato?

Economia Politica e Leg. Indust. Disp. 332

Supponiamo che un individuo sano addotto ad una macchina si produca un taglio a un dito; questo lieve infortunio potrà guarire in due o tre giorni. Ma se anziché di un individuo sano si trattasse, per es. di un operario affetto da diabete, lo stesso infortunio potrà durare molto di più ed oltrepassare i 5 giorni.

L'infortunio deve essere dunque indennizzato in rapporto all'individuo sano o in rapporto all'individuo affetto da diabete? Per tentare le scale d'assicurazione non può dirsi: non è più una cosa quando dell'individuo il diabete è quindi deve risarcire soltanto fino a quel limite corrispondente per un individuo sano. Ma altro caso di questo genere che si è verificato è quello di un individuo già cieco di un occhio colpito da un infortunio che gli ha rotato via l'altro occhio.

Deve quest'operario essere indennizzato in base alla perdita di un occhio o alla cecità completa?

A questo riguardo il ragionamento che si deve fare è questo. Non possiamo prevedere, all'infortunio un lavoro ma all'infortunio pratico che si verifica, ciò anche per evitare continue incertezze, si deve cioè indennizzare il danno, quale effettivamente si verifica, il danno sarebbe mai

il danno estratto. Se si dovesse indennizzare gli infortuni in base al danno estratto per gli individui sanissimi, si dovrebbero indennizzare in base anche a quello che soffirebbero individui intelligenti. E allora gli infortuni non sarebbero più o in misura es-  
sai minore o cadremmo nell'arbitrio.

Durata dell'infortunio

Ultimo punto della definizione è quello che si riferisce alla durata superiore a 5 giorni che deve avere la malattia conseguente all'infortunio per poter essere indennizzata. Questa limitazione ha lo scopo di eliminare molte controversie ed evitare incaggiamanti e futuri feuti senza conseguenze per ozio. Notisi però che se la malattia dura più di sei giorni, l'operario è indennizzato anche per i cinque giorni precedenti. Il che può a far durare le malattie di cinque giorni e induce in media a indurre un occhio.

Da chi deve essere fatta l'assicurazione

avevamo detto che, e come del l'articolo 7 l'assicurazione deve essere fatta e cura e spese del capo o dell'esecante della

impresa, industria o costruzione, per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per cause non lentine in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di due giorni.

Nel concetto d'intercapeditore, spiega la legge stessa, è compreso non solo colui che esercita normalmente una certa intrapresa od industria, ma anche quelli che facciamo eseguire per proprio conto i lavori di cui all'articolo 7.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, Provincia o Comune, Consiglio o pubblici stabilimenti e segue per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Il regolamento poi, all'articolo 11, è soggetta all'obbligo dell'assicurazione anche la Società cooperativa e di lavoro, che esegua o ad esecutiva le imprese, industrie o costruzioni anche quando coloro che vi sono impiegati siano soci.

Si considera come cooperativa quel gruppo di operai i quali assumano

de un pinato ou certo lavoro a forfait ossia in appalto.

Attestazioni false o inesatte

All'articolo 8 la legge parla delle assicurazioni false o inesatte. Ove risulta che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000 salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di officio, a cura del ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Assicurazione dell'indennità

Se invece dell'indennità di fondo naturalmente, dall'evento dannoso che si verifica per l'operario. Questo evento può essere classificato nella seguente maniera: Prima di tutto, evento più grave, la morte, in secondo luogo la invalidità che può essere permanente o temporanea, l'invalidità

prettamente stampare possono poi essere assolute o soltanto parziali. Il secondo che si verifici uno o un altro di questi casi la misura dell'indennità sarà diversa:

1) Essa è massima nel caso di invalidità permanente assoluta, quando cioè l'operaio è ridotto nell'impossibilità di lavorare per tutta la vita in conseguenza di un infortunio. In questo caso l'indennità è uguale a sei salari annui con un minimo di lire tremila ed un massimo, poiché il salario massimo annuo si calcola in lire

2000 di lire 10,000.

2) Quando poi la invalidità permanente è soltanto parziale ossia quando l'infortunio ha causato una incapacità parziale non assoluta e per tutta la vita, allora l'indennità è uguale a sei volte la parte di cui è stato diminuito il salario annuo, e questo non potrà mai essere superiore a L. 500.

L'articolo 95 del regolamento stabilisce dei criteri per valutare questa indennità premevente parziale e seconda della perdita che venga fatta dall'operaio di

qualuna delle parti del corpo. Per esempio, per la perdita totale od al terzo superiore del braccio destro il salario si considera ridotto dell'80%, per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore il salario si considera ridotto del 75%, per la perdita di un occhio 10%, per la perdita totale della faccia le virgole di un occhio 35% ecc.

Queste sono disposizioni alquanto generose perché lo stesso infortunio può procurare danni diversi a seconda delle circostanze. Così, per esempio, ricevere il 35% del salario per la perdita di un occhio può essere conveniente magari troppo per un facchino che dell'occhio non si serve, mentre è poco per un tipografo compositore o per un litografo. Quindi dovrebbe essere fatta tutta categoria d'industria oppure dovrebbe essere lasciata a certe lavoranze ed quindi per valutare volte per volta la quota d'indennità.

L'infortunio può verificarsi anche alle perdite delle funzioni vitali di un membro ad od organo; questo caso è equiparato alla perdita anatomica.

Si comprende come queste disposi-

Quasi fosse protetto e degli ebrai poche se e impossibile fingere la perdita anatomica di un arto e più facile simulare la perdita della funzionalità. Or qui l'istituto della revisione della indennità per cui le società di assicurazione possa ritardare sull'indennità già stabilita quando si venga a scoprire che la funzionalità di un arto non sia così spuntato.

B) Se l'invalidità anziché permanente, è temporanea, la indennità è giornaliera ed è uguale alla metà del salario giornaliero se l'invalidità è assoluta ed a metà di quel la parte del salario giornaliero che viene perduta nel caso che l'invalidità sia soltanto temporanea e parziale.

H) Evidentemente nel caso di morte, l'indennità è uguale a cinque volte il salario annuo.

La ragione di questa differenza di indennità fra l'invalidità permanente assoluta che morte per cui si dà un'indennità maggiore nel caso di invalidità permanente che non nel caso di morte, è evidente. Nel caso di invalidità assoluta il

damno è non solo della famiglia dell'operaio ma anche dell'operaio stesso, mentre nel caso di morte si tratta di pensare soltanto alle persone che erano a carico dell'operaio che è morto, quindi il danno economico in questo secondo caso è minore.

Per gli apprendisti, i quali protetti loro essere un salario particolare od anche nullo, si stabilisce che la indennità siano calcolata sulla base del salario di quell'operaio che è meno pagato in quelle stesse aziende, ossia l'operaio di quella categoria a cui sarebbe chiamato l'apprendista una volta terminato il suo periodo di apprendistato.

Calcolo del salario annuo

Per calcolare il salario che serve di base alla liquidazione dell'indennità bisogna distinguere se l'operaio è stato impiegato per un anno intero o per meno di un anno. Se l'operaio è stato impiegato per un anno intero allora il salario base è uguale alla remunerazione effettiva dell'operaio in quell'anno. Se l'operaio è impiegato per meno di un anno, allora si divide il totale dei guadagni

scalmante fatti per il numero dei giorni di lavoro e si moltiplica il quoziente per 360.  
 Il risultato è il salario - base.

Devoluzione dell'indennità in caso di morte

Questa indennità è chi deve essere pagata, in caso di morte dell'operaio infestunato?

La legge precedente non diceva nulla e questo riguardo o meglio diceva che doveva essere pagata a coloro che sono chiamati alla eredità in genere o ossia, secondo il codice civile, gli eredi testamentari o legittimi.

Questo sistema fu naturalmente criticato perché poteva avvenire che venissero a godere dell'indennità persone che al momento dell'infestunio non facevano neppure parte della famiglia. E poteva potersi, per es., essere erede glielto ad avere tre o quattro figli, qualunque di questi poteva già esser uscito dalla famiglia e guadagnare per conto proprio senza aver bisogno del sussidio, mentre invece il datore maggiore era risentito dai figli in minor età e dalla moglie rimasta a far parte della famiglia dell'infestunato. Fatene anche accendere che l'infestunato avesse fatto testamento ed avesse lasciato la disponibilità ad altre persone

ne esterne che non erano effetto danneggiato da questo infestunio, quindi le moglie ed i figli, che subivano il danno maggiore, potessero non percepire alcun indennizzo o un indennizzo minimo.

Recentemente la legge è stata modificata in questo punto ed ora l'indennità viene regolata nel modo seguente:

a) Bisogna tener conto se il defunto lascia figli legittimi o naturali ed altri dipendenti viventi e suo erede, gli eredi e gli altri minori di diciotto anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo; in questo caso l'indennità sarà ad essi devoluta ripartendola secondo le disposizioni seguenti:

- Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annuità vitalizie temporanee costanti ed uguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50% per gli eredi sei anni successivi sino al compimento dei diciotto anni di età.

Insomma l'ente assicuratore deve

fare un calcolo e dire, per es.: Ci sono tre figli, uno di dieci anni, l'altro di sette e l'altro di cinque anni, la somma non è ripartita in parti uguali ma si fa un calcolo in modo che ognuno dei tre figli per l'età che loro manca a raggiungere i dodici anni abbia una rendita uguale, poi dal dodicesimo fino al diciottesimo anno, un'indennità ridotta del 60% in confronto a quella che avevano nel tempo precedente, e ciò per poter avere uguaglianze nella ripartizione delle somme ma nel fondimento che questi tre figli hanno in conseguenza di questa indennità. Quando poi teluno di questi discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà determinata in modo definitivo ed irripetibile, con ordine di rango del precedente, la parte di indennità che di ve' essere adesso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedenti indivisa.

b) Se il defunto non lascia discendenti nella categoria di cui alle lettere a) ma ascendenti viventi o suo casso, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote appoggiate sino all'età natalizia uguale fra loro.

c) Uno darsi che il defunto non lasci né ascendenti, né discendenti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), una fratello e sorelle viventi e suo casso, minori di diciotto anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, ed allora l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite fra i discendenti.

d) Si contempla poi, sempre nell'articolo 10 della legge, la condizione del coniuge sopravvissuto, al quale tuttavia non spetterà alcun diritto quando sussiste sentenza di separazione personale pronunciata e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi. Salvo questo caso il coniuge sopravvissuto ha diritto a:

- 1) due quinti dell'indennità, se conosce coi discendenti di cui alle lettere a), gli altri tre quinti saranno assegnati come sopra ai discendenti;
- 2) e metà dell'indennità, se conosce con gli ascendenti di cui alle lettere b) e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;
- 3) e tre quinti dell'indennità, se conosce con fratelli e sorelle, di cui alle lettere c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai



fratelli e sorelle;

h) o tutta l'indennità, qualora non esistano né discendenti, né ascendenti, né fratelli o sorelle nelle contiguità indicate come sopra.

Fondo speciale di soccorso.

Insinuazione degli aventi diritto.

L'indennità è devoluta ad un fondo speciale del Ministero dei Depositi e Crediti. E questo fondo, secondo l'art. 37, dovrebbe servire:

- 1) per somministrare agli operai che non avessero potuto conseguire la indennità per insolvenza degli industriali che erano essi obbligati a pagarli, o per non aver fatta l'assicurazione dei loro operai presso una società;
- 2) per sussidiare le società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;
- 3) per eccitare premi a favore degli inventori di nuovi congegni protettivi;
- 4) per sussidiare le associazioni ed istituti che provvedono alla assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Questo fondo è amministrato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Perocché sembra che troppo siano

le distinzioni di questo fondo e si può legittimamente dubitare che esso appena, appena possa presentarsi sufficiente per adempire ad un solo di essi.

Concorso contemporaneo dell'invalidità temporanea e permanente.

Nel caso di concorso contemporaneo

di invalidità temporanea e permanente, l'art. 11 prescrive che si paghi oltre l'indennità per l'invalidità permanente anche quella per l'assoluta temporaneità per tutto il tempo di assenza dal lavoro e fino a tre mesi. Oltre i tre mesi il periodo è computato nella indennità definitiva.

Termine per il pagamento dell'indennità e ritardo.

Questa indennità entro quel termine dovrà essere pagata?

Il terzo comma dell'art. 11 dice che l'indennità deve essere liquidata entro otto giorni dalla presentazione dei documenti e pagata entro otto giorni dall'accettazione della liquidazione.

E quali saranno i documenti da presentarsi?

Se si tratta di morte il solo documen-  
to da presentarsi e' il certificato medico della  
morte avvenuta per infotunio ed un atto di un  
Societa' che si compie innanzi al prefetto ed alla  
presenza di quattro testimoni per comprovare  
che quelle tali persone sono veramente quelle  
che hanno diritto all'indennita' e nomi di legge.

Quando si tratti di invalidita' spema-  
nente anzitutto si deve presentare la denuncia  
dell'infotunio avvenuta, un certificato medi-  
co che si chiama provisorio in quanto che vie-  
no rilasciata subito dopo l'infotunio, ed un  
altro certificato medico che si chiama definitivo  
e che accerta quali sono state definitivamente  
le conseguenze dell'infotunio.

Revisione dell'indennita'

Per evitare le eventualita' di una si-  
mulazione nel caso che si tratti di ferite  
della funzionalita' di un'arto o di un orga-  
no, e' stabilita che entro un certo periodo di  
tempo si possa riadere il resto indennita'.

Anche questo istituto, come quello  
della devoluzione delle indennita' agli averi  
di diritto, e' unificazioneselle regole comuni  
del diritto le quali stabiliscono che quando

una indennita' e' stata fissata ed accettata dal-  
le due parti non si possa piu' ritrarsi sopra.

Questa revisione si puo' esercitare  
entro il termine di due anni dal giorno del-  
l'infotunio. Questo termine e' stato stabilito  
per evitare che potessero sorgere contesta-  
zioni dopo un tempo maggiore in cui  
per l'esigenza di testimonii e per dissen-  
ti, e anche del fatto non fosse piu' possibile sta-  
bilire i termini precisi dell'infotunio.

Il diritto alla revisione e' stabilito  
nell'interesse così dell'operaio, il quale nel  
primo momento dell'infotunio puo' esse-  
re indotto ad accettare una indennita'  
inferiore a quella che la legge gli concede,  
come della Societa' assicuratrice la quale po-  
rebbe andar incontro a danni di una si-  
mulazione. Sal' l'operaio non e' il diritto  
di revisione dell'indennita' spetta a coloro  
che hanno diritto di revisione secondo le  
norme gia' dette.

Procedura per la liquidazione delle indenni-  
ta' in sede giudiziaria.

Osservo soggiungo che questo  
proposito che possono presentarsi delle  
Commissioni Politiche e Leg. Ind. Arisp. 34<sup>a</sup>

contestazioni riguardo a questo diritto nell'indennità, le quali possono essere risolte per via di una transazione, di un accomodamento intervenuto fra le due parti.

In questo caso il legislatore ha stabilito che questa transazione intervenuta fra le due parti debba essere approvata, o homologata dal Tribunale della località, sempre allo scopo di evitare che una delle parti possa essere indotta ad una transazione ed essa sfarverole e contraria ai quei principii che sono stabiliti dalla legge.

Questo punto ha dato luogo a qualche controversia in quanto che si è detto: se le due parti sono venute ad una transazione e questa è stata omologata dal Tribunale, vuol dire che il Tribunale ha riconosciuto esservi gli estremi per cui una o tutte le parti potessero adducere a siffatti accomodamenti. Or anche in questo caso si potrà eventualmente fare la revisione dell'indennità?

La magistratura ha risposto in maggioranza di no poiché manca quella che è la base dell'istituto della revisione, ossia il pericolo di una frode. Or qui non

viene la conseguenza che gli operai sono spesso protetti, giacché abbiano speranza di potersi far aumentare l'indennità, di non accettare transazioni, perché essi vorrebbero altrimenti e chiudersi la via ad una revisione futura dell'indennità stessa.

Torche nella determinazione della indennità possono intervenire contestazioni, esse appostiamo che il legislatore provvedesse in una maniera facile e rapida intorno all'ammontare dell'indennità. Difatti è stata letta nella legge una disposizione speciale la quale verte però solo intorno alle prestazioni che non superino il valore di 200 lire. All'articolo 13 è detto infatti: se l'ore scorge contestazione sulla determinazione dell'indennità, e si tratti d'instabilità temporanea, giudica il collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a 200 lire. In mancanza del collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma prestata il pretore del luogo ove avviene l'infirmità. In tutte le controversie il valore delle quali eccede le lire 200, giudica il tribunato ordinario del luogo dove avviene

L'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimenti.

Evidentemente bisogna che i fatti di questioni d'invalidità temporanea relativi al valore e' sempre superiore alle lire 200. Il giudizio provi si effettua nel luogo dove avviene l'infortunio e non in quello ove risiede la società assicuratrice, ciò al fine di evitare troppo gravi spese al l'operario infornuto.

Questa procedura, sia che si riferisca alle cause inferiori che a quelle superiori a 200 lire, e' stata criticata per alcuni rispetti. Si dice anzitutto che i procuratori non hanno quella competenza tecnica che sarebbe necessaria per giudicare in tema d'infornio; manca, per es., la rappresentanza dei medici, che sarebbe ben utile, e stabilisce l'entità dell'infornio e quindi della indennità, manca la rappresentanza della società assicuratrice la quale dovrebbe scegliere il lodo di questo collegio composto di persone fra le quali esse non ha avuto alcuna ingerenza.

Quanto poi alle cause di valore superiore alle duecento lire il fatto andare innanzi al magistrato ordinario implica lungaggini e spese non indifferenti. Si potrebbe perciò una magistratura speciale in cui entrasse, per es., un medico provvisto ad anche qualche delegato della società assicuratrice. Ora la legge vigente non fa per ora alcun conto di ciò.

Impiego delle indennità.

Una questione importante e quella dell'impiego dell'indennità.

In che forma dovrà essere concessa questa indennità?

Vi sono due teorie. Secondo una l'indennità dovrà essere data all'operario in contanti, secondo l'altra teoria invece dovrebbe essere data sotto forma di rendita vitalizia.

Le ragioni in favore delle seconde opinione sono queste. L'indennità che può essere pagata di sei volte il salario annuo, e' costituita una somma considerevole tale che facilmente verrà speso o male amministrato dall'ope-

caso. Il partito della rendita vitalizia è già stato accolto nel caso di morte dell'operaio infelice, giacchè le somme ottenute venivano come indennità agli eredi e convertibile in una rendita a favore degli eredi di diritto e seconda delle loro età.

La questione rimaneva per la indennità che deve essere pagata all'operaio infelice quando l'infelice non ha causato la morte.

Il legislatore ha seguito in questo caso un metodo misto. Distinse fra infelici che producano una invalidità permanente parziale o assoluta ed in cui la somma da pagarsi è il risultato della moltiplicazione per sei di tutto il salario ovvero per sei di una parte del salario maggiore delle metà; ed in questo caso ha assegnato una rendita vitalizia, quando invece l'indennità sia minore delle metà della moltiplicazione per sei del salario annuo, allora vuol dire che l'operaio è ancora in grado di lavorare in guisa da ricavare metà del salario annuo ed in questo caso si è minore pericolo che l'ope-

raio non saprà amministrare le somme corrispondenti all'indennità.

Quindi rendita vitalizia nel caso che l'indennità sia uguale e sei volte tutto o a più delle metà del salario annuo e pagamento in contanti della somma capitale quando invece l'indennità sia minore.

Anche nel primo caso non però da escludersi che l'operaio possa presentarsi in grado di far fruttare nel miglior modo la somma totale corrispondente all'indennità ed è perciò che dietro domanda dell'operaio infelice il pretore può autorizzarlo a ricevere una somma in contanti anziché come rendita vitalizia.

Qualunque maniera sia fatto il pagamento di questa somma capitale all'operaio che è stato colpito da infelice caso dove immancabilmente essere depositata presso la Cassa Nazionale per la invalidità e vecchiaia, e questo deposito dovrà durare per il periodo di due anni allo scopo di garantire la Società assicuratrice nel caso di un eventuale diritto in seguito ad una revisione dell'indennità. Per conseguenza in quel

primo periodo dei due anni in cui esiste il diritto di revisione dell'indennità la somma rimane, si può dire, sequestrata presso la Cassa Nazionale, la quale però paga una rendita vitalizia.

Privilegio del credito dell'indennità

Il credito per le indennità è un credito privilegiato, il che vuol dire che gli operai hanno diritto e priorità a queste indennità nel caso che la Società assicuratrice non abbia pagato o essi non sieno stati assicurati con un vero e proprio privilegio sui beni della Società assicuratrice o dell'industriale nel senso che questo credito deve essere pagato in precedenza di tutti gli altri.

Prescrizione del diritto all'indennità

L'azione per chiedere la indennità si prescrive come tutte le altre azioni.

La prescrizione è un istituto che è necessario nel nostro diritto, per esso col decorso del tempo e sotto determinate condizioni una persona acquista un diritto o è liberata da un'obbligazione.

Se, per es., una persona ha posseduto in buona fede un determinato bene im-

mobile ininterrottamente per trenta anni e questo possesso non è mai stato disputato, non è mai diventato litigioso, quel possesso non può più essere impugnato, se la prescrizione non esistesse, nessuno sarebbe mai sicuro della sua proprietà giacché magari dopo cent'anni potrebbe qualcuno contestare gli il suo diritto.

Il limite della prescrizione è di trent'anni per gli effetti civili e di dieci per gli effetti commerciali. Nel caso nostro il periodo di prescrizione è stato ridotto ad un anno dal giorno dell'avvenimento infelice e la ragione di questa limitazione sta nel fatto che dopo un periodo più lungo di tempo sarebbe difficile ristabilire i termini dell'infornio.

Forma dell'assicurazione

Presso chi e di questo si è disputato molto anche recentemente, deve essere fatta l'assicurazione?

La nostra legge s'informa essenzialmente nel principio dell'obbligazione dell'assicurazione ed alla libertà però nella scelta dell'istituto assicuratore e ciò con-

che allo scopo di permettere una certa ammor-  
tizzazione fra gli istanti assicuratori.

12) Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infor-  
tuni sul lavoro.

Le forme dell'assicurazione servite  
dal nostro legislatore sono diverse, vi sono casi  
in cui non vi è nemmeno la libertà dell'as-  
sicurazione. Infatti in certi casi gli industriali  
li devono assicurare presso la Cassa Nazio-  
nale per la invalidità e gli infortunii degli  
operai che quella ha la sua sede in Roma ed  
esistere già prima che la legge concedesse ob-  
bligatoria l'assicurazione. Essa è stata fon-  
data per iniziativa della Cassa di Risparmio  
dell' "Italia Settentrionale".

L'articolo 13 dice infatti: « Gli ope-  
rai addetti a lavori, imprese o stabilimenti, condotti  
direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comu-  
ni o da essi dati in concessione o appalto devono essere  
assicurati presso la Cassa Nazionale di Assicurazione,  
ma per gli infortunii degli operai sul lavoro. »

Con questa disposizione lo Stato ha  
voluto fare per gli operai dei lui dipendenti un  
lavoro a questa Cassa che se non è una isti-  
tuzione di Stato è tuttora una istituzione

semipubblica, esistendo anche così una spe-  
cie di calmiera fra le tariffe delle diverse società.

23) Le società private di assicurazione -

Altri industriali in generale  
possono assicurarsi presso la Cassa Nazionale  
se occorrono o presso società private di assicura-  
zione autorizzate ed operate nel Regno. Que-  
stunque società autorizzata può esercitare  
questo ramo di assicurazione contro l'infor-  
tuno sul lavoro degli operai, però per essere  
tali queste società private devono  
prestare una cauzione ed avere una polizza  
che sia stata approvata dal Ministero di Agricoltura,  
Industria e Commercio. Effettivamente  
le società non sono molte (sette od otto) le società  
che hanno compreso nelle loro assicurazioni  
questo ramo, il che può far ritenere che esso  
non presenta profitti eccessivi per le società.

24) Le casse private degli industriali -

Al industriali possono anche non  
assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso  
istituti di assicurazione, ma possono istituire  
nel loro stesso stabilimento un istituto di assicu-  
razione proprio. Ciò può essere impostabile nelle

particolari. Immangi tutto gli operai addotti a quello stabilimento devono essere in numero di almeno cinquantotto e ciò per le possibili vie di una certa compensazione dei rischi, in secondo luogo, a garanzia del pagamento dell'indennità scovare il deposito presso la Banca di Stoccolma dei Depositi e Scatti, in titoli onerosi o garantiti dallo Stato, o in denaro contante, di una cauzione non inferiore a cinque volte l'imposta annua dei salari che devono essere pagati se il numero degli operai non supera i due mila, e tre volte l'imposta totale dei salari se supera i due mila operai: in questo caso la cauzione non può essere inferiore a 10.000 lire.

È sarebbe vantare in questa categoria anche le casse speciali che lo Stato ha istituito per alcune categorie di operai dei suoi stabilimenti.

12) I sindacati facoltativi.

Gli industriali possono anche riunirsi e costituire un sindacato facoltativo per l'assicurazione degli operai. Il numero degli operai iscritti a questo sindacato non deve essere inferiore a 1000, sempre per la

regola dei grossi numeri che diminuisce il rischio di questi sindacati. Occorre in questo caso un deposito eguale ad almeno dieci lire per ogni operai fino al massimo di 250 mila lire. Il principale sindacato costituito su queste basi è a Torino. Non si può dire però che siffatti istituti si siano diffusi sebbene presentino il vantaggio di non dover pagare nessun profitto alla Società, ripartendosi unicamente tra di loro i danni degli infortunati, e la ragione di questa scarsa diffusione sta essenzialmente nella forte cauzione che si deve depositare ed inoltre in una disposizione dell'articolo 19 la quale dice: « Gli industriali rimasti in sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della legge ..... »

A molti può parer poco queste solidarietà negli obblighi derivanti dagli infortunati.

6) Sindacati obbligatori

Vi sono poi i sindacati obbligatori che la legge contempla negli articoli 26, 27 e 28. Art. 26: « Il giorno del Re ha facoltà di dichiarare obbligatorio con decreto reale, sentite la Camera di Commercio, il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di esse.



curazione mutua fra gli esercenti di una detta  
 murata industria, quindi, per la natura di essa  
 e per le particolari condizioni di luogo, sia ricor-  
 sato necessariamente e convenientemente a questo  
 mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della  
 legge sugli infortuni del lavoro. I sindacati  
 obbligatori devono comprendere almeno 15000  
 operai ».

In Italia non si è costituito, che il sin-  
 dacato obbligatorio dello zolfo in Sicilia, appunto  
 perchè per questa industria erano molte le evasioni  
 alla legge.

Comunicazione per l'assicurazione

Nelle nostre leggi seguono poi alcuni  
 titoli riferentisi, per ora, ai trasporti marittimi,  
 ecc., i quali poco ci interessano.

Teniamo per ciò all'ultimo titolo delle  
 disposizioni generali, sul quale pure ci imbatteremo  
 come assai brevemente, cioè sul termine per l'assi-  
 curazione.

Le aziende nuove devono prima del  
 cominciamento dei lavori fare la denuncia de-  
 gli operai impiegati, della società presso cui  
 è fatta l'assicurazione, dei salari che si pagano  
 e delle indennità per cui gli operai sono assicu-

rati: « Quando, cioè l'art. 29 - per la natura del  
 lavoro fosse impossibile far procedere le assicurazioni  
 al cominciamento di esso, dovranno però gli operai  
 che vi sono addetti essere assicurati nel più breve  
 tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di 5  
 giorni dal principio del lavoro, se questo continua  
 oltre tale termine ».

Obbligo della tenuta dei libri -

Per facilitare il compito degli ispettori  
 del lavoro la legge prescrive che gli industriali  
 tengano alcuni registri e per ora di tutto il  
 libro paga che deve contenere il nome di ogni  
 operaio e cui s'è addetto e settimanale per setti-  
 mana il salario effettivamente pagato, peccato  
 e su questo libro paga che si fa la liquidazione  
 dei premi da pagarsi in caso d'infortunio.

La tenuta dei libri paga s'è certamente  
 onerosa ma è pure necessaria per l'osservanza  
 della legge.

Gli industriali dell'Italia Settentrionale  
 tengono saggiamente questi libri paga, gli indu-  
 striali del mezzogiorno, sia per la mancanza  
 di costui d'ispettori del lavoro i quali ora non  
 si estendono che sino alla Toscana, sia per una  
 specie di loro tenerezza e non osservare la legge.

tenzano un poce agevolata il libro paga.

Ciò o tanto oco che le tasse d'assicurazione, mentre concordano ai capimastari del magazzino, nella Italia unta esse del 25 per mille lire di salario, de Roma in giù, pretendono il cento per mille.

L'industriale deve tenere ancora il libro matricola, che è una specie d'indice con riferimento al libro paga e un libretto per sociale, che deve essere consegnato dall'industria all'operaio ed ivi un l'operaio segna le sue necessità e costituisce una specie di controllo al libro paga.

Penalità per gli inadempienti

Se penalità per i contraentori della legge sono diverse a seconda che non si sia ottemperato all'obbligo dell'assicurazione ma non si siano verificati infortuni o che in vece l'infortunio sia avvenuto. Nel primo caso, secondo l'art. 31, solvo che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito oppure scaduto o risolto il contratto non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di lire cinque per ogni

operaio e per ogni giorno di ritardo nelle stipulazione o rinnovazione o completamento del contratto fino al magazzino di lire duemila. Nel secondo caso, quando cioè si sia in lora verificato l'infortunio, l'industriale o tanto a pagare l'ammenda come sopra ed inoltre l'indennità dovuta agli operai nella misura che sarebbe corrisposta nell'istituto agrario ecc ed a versare un egual ammontare nelle Casse Depositi e Prestiti. Da alcuni si interpetta quest'articolo nel senso che l'ammenda fosse di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo: quindi supponendo 10 giorni di ritardo l'ammenda sare di 50 lire per ogni operaio. Il magazzino dell'ammenda, che è di L. 2000, verrebbe raggiunto dagli stabilimenti con appena 40 operai e non crescerebbe più. Anche un stabilimento con 1000 operai pagherebbe un'ammenda di L. 2000, come lo stabilimento di 40 operai. Allora, per evitare questa penalizzazione ingiusta tra piccoli e grossi stabilimenti invece di applicare la formula  $(1) \text{ Ammenda } \times \text{ Giorni di ritardo } \times \text{ numero degli operai}$

Economia Pol. e Leg. Industriale Prop. 35<sup>a</sup>

le magistratura ha applicato quest'altre formule:  
(2) Annuità X giorni di ritardo + Annuità X  
numero operai.

Supponendo 10 i giorni di ritardo,  
20 il numero degli operai, poiché 5 lire è l'an-  
nuità, i risultati sarebbero i seguenti:

Colle formula (1):  $5 \times 10 \times 20 = \text{L. } 1000$

" " (2):  $5 \times 10 + 5 \times 20 = \text{L. } 150$

Conviene che la seconda formula è  
la più mita e quella che si presta di più a gra-  
duare l'annuità a seconda dell'importan-  
za degli stabilimenti. Ed è perciò quella seguita.

### Responsabilità civile degli imprenditori

Troviamo ancora due disposizioni della  
legge sugli infortuni da commentare: la prima  
è quella che sancisce la responsabilità civile degli  
imprenditori.

Fin dal principio, parlando dei con-  
cetti informativi dell'assicurazione contro  
gli infortuni, dissi che essa ha per scopo di es-  
sianzare quello che è il rischio professionale  
escludendo quei danni, quegli infortuni in  
quali sono danti a dolo, a negligenza ovvero  
a colpa grave da parte dell'imprenditore.  
Tanto che la legge non poteva certamente darsi

un incentivo agli imprenditori i quali, col  
pretesto dell'assicurazione effettuata, avrebbero tra-  
scorso tutte le norme di previdenza. È art. 32 del-  
la legge sugli infortuni che infatti in Nonostante  
l'assicurazione effettuata alle norme di questa leg-  
ge stabilita rimane la responsabilità civile a ca-  
rico di coloro che siano assoggettati a condanna  
penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.  
Ossia l'imprenditore potrà essere condannato  
a pagare i danni derivanti da questa respon-  
sabilità civile la quale si estende anche alle per-  
sone che egli ha sottoposte alla direzione, alla sor-  
veglianza dei lavori.

In caso che si verifici questa condan-  
na penale e quindi il diritto a chiedere il risarc-  
imento civile, gli istituti assicuratori devono  
pagare l'assicurazione, ma hanno il diritto  
di regresso contro l'imprenditore che è stato  
condannato: quindi questo imprenditore  
deve pagare per regresso l'indennità pre-  
stata dagli istituti assicuratori, finché quegli  
altri risarcimenti a cui sono stati condan-  
nati dall'autorità giudiziaria.

L'imprenditore può assicurarsi  
altresimamente in due maniere, in quanto che

può assicurarsi presso una Società di assicurazioni, ne le quale si obbliga e non esercitare il suo diritto di regresso. La Società, naturalmente, si fa carico di pagare per questo un premio supplementare. Oltre a ciò l'impreditore può anche fare una legge assicurazione in quanto che può assicurarsi con quella società per essere esposto dei risarcimenti e cui fosse condannato nel caso che l'infortunio avesse luogo per dolo o colpa grave. Ma questo, naturalmente, non ha niente a che fare colla legge sugli infortuni.

Colpa e dolo dell'operario

All'istesso modo come si è contemplato il dolo e le colpe grave dell'impreditore, così la legge contempla anche alcuni incidenti all'operario, però per l'operario si contempla semplicemente il caso di dolo. Se l'infortunio avviene per colpa fortissima, grave o loro, ma senza dolo questo operario conserva tutti i suoi diritti e cioè perché l'indennità è stata stipulata bensì nell'interesse dell'operario ma anche, e soprattutto, a vantaggio della famiglia. Anche se l'operario, per es., fosse colpito da infortunio perché egli era in stato di ubbriachezza o si trovava in condizioni tali di perturbazione d'animo dannosi per se

attuazione al suo lavoro aveva ingiustamente diritto all'indennità non potendosi considerare come dolo. In tal luogo soltanto elvino pagamento dell'indennità quando vi sia ingenuo da parte dell'operario il quale pensatamente volle provocare a se stesso un infortunio. Naturalmente questo è un caso che si verificava rarissimamente.

Potrebbe verificarsi invece il dolo o l'ingenuo quando l'infortunio sia stato oculto da un operario a danno di un altro e poi abbia invece colpito l'operario stesso.

Un'idea che un operario abbia messo in moto un ordigno in modo tale che potesse provocare una ferita o la morte di un compagno, è naturale che in questo caso egli non dovrà aver beneficii se l'infortunio è avvenuto a suo stesso danno, ed egli anzi dovrà essere sottoposto a condanna penale. Così pure non vi è luogo ad indennità nel caso di suicidio dell'operario. Il suicidio non è tanto una l'indennità naturalmente esclusa ogni qualvolta l'operario si è arrecato il danno, sapendo di commetterlo e compiendo una intenzione.

Questi sono i casi in cui l'indennità dell'assicurazione cessa per colpa dell'operario.

## Capitolo XXII

### L'ASSICURAZIONE CONTRO LA VECCHIAIA E LA INVALIDITA' DEGLI OPERAI

#### La Assicurazione in Italia

Preghiamo senz'altro ad un'ultima sezione di questa legislazione a tutela degli operai, quella della invalidità e vecchiaia degli operai. Carattere facoltativo dell'assicurazione sulla vecchiaia ed invalidità in Italia.

Qui siamo in un campo diverso perché la legge sul riposo festivo, quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, quella dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno carattere obbligatorio per tutti coloro che entrano nella definizione di operai o di industriali che sono sottoposte a queste leggi. Invece la legislazione per la vecchiaia e la vecchiaia degli operai in Italia finora ha carattere facoltativo.

#### Organizzazione della Cassa Nazionale

La Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai costituita come ente autonomo, sebbene creata dallo Stato, ha la sua

sedè in Roma, ma amministrazione propria e fondi propri provenienti da varie fonti.

Questo ente autonomo non implica la responsabilità dello Stato ed di fuori di quei necessaranti che lo Stato si sia obbligato a fece volte per volta a questa amministrazione.

L'amministrazione di questa cassa è nominata in una maniera speciale: in primo luogo un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione proprio degli operai assicurati, gli altri due terzi sono nominati a parte per membri non operai che fanno parte di questo consiglio in virtù della carica pubblica da essi coperta, quindi vi è un rappresentante del Ministero, il Direttore generale delle Casse Depositi e Prestiti (che quello ha la gestione economica dei fondi) e il Direttore dell'ufficio del lavoro. Oltre a questi membri tutti nominati in virtù delle funzioni da loro coperte, vi sono poi membri che sono designati dagli enti che hanno concorso alla fondazione di questa Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia e collaborarono all'ordinamento dei fini di questa cassa. Essi si delegati in certi istituti come le casse di risparmio, le quali forniscono gratuitamente al funzionamento della cassa

per le operazioni locali: rilasciare libretti, fare le pratiche necessarie per il pagamento delle rendite, ecc. Così pure mi sono dei rappresentanti tanti delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative di lavoro le quali abbiano iscritti collettivamente tutti i propri soci presso la Cassa.

La dotazione della Cassa -

Questa Cassa ha una dotazione iniziale ed alterabile (ed eventuale) ed annua.

La dotazione iniziale è stata di dieci milioni di lire, cinque si sono spesi sui biglietti consorziali caduti in prescrizione dopo l'emissione dei biglietti attuali della Banca d'Italia, della Banca di Napoli, e della Banca di Sicilia, altri cinque milioni sono stati spesi per tagliare titoli netti che erano disponibili al 31 dicembre 1906 nelle casse postali di risparmio. I soli sei delle dotazioni eventuali che non sono annue, non sono costanti ma si possono riprodurre e per un periodo di tempo indeterminato. Con andamento e bilancio della Cassa una metà dei proventi degli altri biglietti caduti in prescrizione almeno si prima del 1893, le somme prelevate dai libretti delle casse postali di risparmio che sono cadute in prescrizione (cadono in prescrizione entro

cinque anni gli interessi non ritirati dai libretti postali, e dopo trent'anni scade in prescrizione il capitale stesso non ritirati) - così pure il capitale dei depositi fatti presso le Casse Depositi e Prestiti; inoltre un decimo degli utili netti del fondo per il culto che ha un'amministrazione propria essendo ente autonomo, poi i contributi di legati, donazioni, rogati che siano fatti da enti o da privati alla Cassa e che non siano vincolati ad una determinata destinazione.

Questo sono le entrate eventuali, poi si possono essere le entrate annue. Esse sono: sette decimi degli utili netti delle casse postali di risparmio, metà degli utili netti della gestione dei depositi indigeni, tutte le eredità vacanti (questo prima, cadono a favore dello Stato) gli interessi annui del fondo della Cassa, ecc.

L'impiego dei fondi della Cassa avviene in maniera diverse che è inutile elencare: titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, prestiti alle Comuni e ai Comuni, titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, beni immobili urbani, imbui multifari per le costruzioni di case popolari, ecc.

Le iscrizioni alla Cassa,

Il punto più importante è quello della iscrizione alla Cassa. Alle Cassa Nazionale di previdenza possono essere iscritti i cittadini italiani d'amb*o* i sessi che prestano servizio ad opera od a giornata, o che in generale attendono a lavori prevalentemente manuali per conto di terzi o anche per conto proprio, quando però, in quest'ultimo caso, non paghino, sotto qualunque forma, un'imposta allo Stato superiore alle cinquanta lire annue. Le donne maritate possono inserirsi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la tutela o la custodia.

Contributo dei soci e quote di concorso

Ossingoli contributi versati dagli iscritti o da altri per conto di essi, non debbono essere inferiori ad 1 lira ne contenga frazioni di lira. La quota annualmente versata può essere dunque di qualsiasi somma non inferiore alla 1 lira, ma la quota normale non deve essere inferiore a 6 lire all'anno in generale, però, quando si tratti di operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie,

alle saldeie evaporate, e alcuni servizi ferroviari e ad altre industrie che sono indicate nelle per volte per decreto reale e necessario versare una quota non inferiore a 9 lire annue. Quando però il contratto versato da un iscritto o da altri per lui, superate 6 lire e rispettivamente le 9 lire necessarie per ogni anno di iscrizione, le somme versate in più sono conteggiate agli effetti delle quote di concorso di cui in seguito per gli anni successivi in ragione di 6 lire e rispettivamente di 9 lire all'anno, ancorchè nell'anno l'iscritto non abbia potuto fare alcun versamento o non abbia fatti versamenti sufficienti a farne di coloro che abbiano versato almeno la quota normale annua di 6 o 9 lire, la Cassa deduce una quota di concorso, ossia ogni anno sulle entrate proprie dell'anno, la Cassa Nazionale, preleva una certa somma la quale si chiama quota di concorso o viene versata oltre alle 6 o 9 lire a beneficio del conto individuale dell'operario. Si trova questa quota e stesa di 10 lire. Questa cifra naturalmente è in rapporto nell'entità del patrimonio della Cassa, dei suoi redditi e del numero degli iscritti. Si deve soggiungere che la quota di

concorso delle 10 lire e uguale qualunque sia la somma versata dagli iscritti e questo perché lo Stato deve dare lo stesso vantaggio a tutti gli operai che hanno esercitato un'opera di previdenza senza badare a chi trovandosi a mezzogiorno pagato di più.

Prova della mutualità e dei contributi riservati

Gli iscritti possono assicurarsi in due maniere, o al ruolo della mutualità o al ruolo dei contributi riservati.

Se s'iscrivono al ruolo della mutualità hanno diritto a percepire una pensione quando sono giunti ad una certa età, però se muoiono prima di quel tempo, nulla è dovuto dalla Cassa ai parenti. Se invece l'operario s'iscrive nel ruolo dei contributi riservati gli permane il diritto della pensione dopo un certo numero d'anni, ma se muore prima di quel tempo l'ammontare totale dei suoi versamenti è pagato ai parenti.

È evidente che con questo secondo sistema la pensione deve essere un po' più piccola perché la Cassa Nazionale deve tenere conto di due cose fatte che il socio può aver diritto al rimborso della Cassa, quindi nel suo conto individuale

si deve inscrivere una somma minore, però le diffeerenze non sono rilevanti.

È sempre consigliabile d'iscriversi al ruolo della mutualità perché l'adesione è più elevata e perché fino a 45 anni di età nel caso di matrimonio o nascita di figli e eccetera dato il passaggio dal ruolo della mutualità a quello dei contributi riservati, mentre non è concesso il passaggio inverso.

Liquidazione delle pensioni

La liquidazione dei conti individuali e l'assegnamento delle rendite vitalizie avviene quando concorrono le seguenti condizioni: avere l'età di 60 anni se uomo, 55 se donna ed avere compiuto una iscrizione di 25 anni.

Queste e le norme, gli iscritti possono poi anche se hanno 60 o 55 anni di età non avere fino al 65° anno il diritto di riscossione della pensione, e' evidente che tanto più la scadenza è rimandata tanto più elevata è la pensione stessa.

Se queste e le condizioni della liquidazione delle pensioni, vi sono poi regole speciali. Così in via eccezionale per coloro che



sono obbligati al versamento minimo delle nove lire per avere diritto alle quote di concorso e stabilito che la liquidazione del conto possa avvenire all'età di 55 anni. Il periodo poi di pagamento delle quote può essere ridotto, in generale per gli operai anziani, da 25 ad un minimo di 10. Tutti dunque possono abbreviare il termine dei 25 anni sino a 10 e perciò è necessario che l'iscritto versi annualmente oltre al contributo delle 6 o 9 lire tante lire quanti sono gli anni di cui viene abbreviato il periodo normale di iscrizione. È questo perché essi non siano in vantaggio di fronte a coloro che hanno versato la quota per l'intero periodo di 25 anni.

Pensioni d'invalidità

V'è poi un modo speciale di liquidazione che è quello per gli operai che sono colpiti da invalidità. Quelli che senza essere stati colpiti da un infortunio sono però rimasti invalidi così da non poter più lavorare, possono ricevere la pensione in qualsiasi età purché siano trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione alla Cassa.

Naturalmente avendo versato una somma minima, la somma della pensione non potrà essere che piccola. Però in una disposizione

che innalza ad un minimo di 120 lire tale pensione pagata agli operai invalidi. Or queste pensioni in maggio 1909 sono erano già liquidate per più di settecento e nelle grandissime maggioranze dei casi erano state assegnate a persone che non avevano versato in totale più di trenta lire.

Risultati ottenuti dalla Cassa.

Non si può dire però che nel complesso il numero degli iscritti alla Cassa sia stato molto elevato: alla fine del 1907 gli iscritti erano soltanto 251.000 di cui un buon quarto si era però per via pure non precedente i diritti acquisitivi richiesti dai pagamenti precedenti. È doloroso pensare che tante persone le quali già avevano iniziato quest'opera di previdenza l'abbiano poi abbandonata ed altresì che il numero totale degli iscritti non sia che di 251.000. In questi la massima parte rappresenta lo scoglio collettivo fatto dagli industriali a favore dei propri operai il che dimostra che fin troppo il caso di filantropia da parte degli imprenditori che non lo spirito di previdenza che presta degli operai. Le quote mensili e così piccole, o, almeno, le somme al mese o poco più che giustificherebbero

ebbe un numero d'iscrizioni di Jean Bunge superiore a quella attuale.

In fatti pagando 6 lire all'anno e cominciando da 15 anni si può iscrivendosi nel caso della invalidità a 60 anni una pensione annua di L. 237, iscrivendosi a 25 anni la pensione sarà di 141 lire, e 30 anni di 106. Se poi l'opereai si decide a pagare tre lire al mese e cominciare da 15 anni godrà a 60 anni di una pensione di 682 lire, se si iscrive a 20 la pensione sarà di 531 lire, se iscrive a 30 anni, che in un c'è supponi che nell'opereai sufficientemente sviluppato il concetto di previdenza, la pensione che gli verrebbe liquidata a 60 anni sarà di lire 306 annue.

Il patrimonio della Cassa al 31 dicem- bre 1908 era di circa 78 milioni di lire divisi in diversi fondi: fondo patrimoniale, fondo d'invalidità, ecc.

La Cassa finora è sempre stata in via di questo suo patrimonio, in grado di pagare una quota di dieci lire per ogni opereai iscritto che avesse pagato il minimo delle 6 e 9 lire.

La Cassa ha potuto anche costituire delle

previdenze di 120 lire annue per quegli operei invalidi che avessero pagato soltanto un mese di 30 lire dopo cinque anni.

Per quanto questi risultati possano apparire buoni e tuttavia da lamentarsi che così basso numero di operei abbia approfittato o intenda approfittare dei benefici di questa opera di previdenza.

Veramente escludo dai soli operei che si sono iscritti nella Cassa volontariamente si può fissare il numero di 17000 in tutta Ita- lia mentre gli operei che potrebbero approfittare di questa istruzione potrebbero essere di parecchi milioni.

Da queste considerazioni mi fatto molti hanno concluso l'opportunità di stabilire, del- l'importo che così poco rimasta e la riserva del- la previdenza, un'assicurazione obbligatoria, e poiché ancora si continuano a parlare di que- sta assicurazione obbligatoria per le pensioni create appostivo di dice intanto in riferimento per questo rispetto abbiamo fatto le regioni stamiree e soprattutto la Germania, le Nuove Zelanda (Colonia

Caroon, Chi e Segol. Tomotiale Dip. 16<sup>a</sup>

Inglese) e l'Inghilterra stessa.

9<sup>a</sup> Assicurazione obbligatoria all'estero  
Differenza fra l'assicurazione obbligatoria  
e tipo tedesco o le pensioni di Stato e tipo in-  
glese.

Il tipo tedesco è un tipo di assicura-  
zione obbligatoria per questo degli operai e de-  
gli industriali. Il tipo inglese è quello delle pen-  
sioni di Stato. Il fine è il medesimo, quello cioè  
di pagare per tutto di una legge di Stato una  
pensione agli operai una volta giunti ad una  
certa età, ma col tipo tedesco vi è l'assicurazio-  
ne obbligatoria che parte dagli operai e dagli in-  
dustriali i quali versano certe quote che vanno  
a formare un fondo destinato al pagamento del-  
le pensioni. In Inghilterra invece non si fa paga-  
re nessuna contribuzione diretta né dagli ope-  
rai né dagli industriali per questo scopo: lo Stato  
s'intassa con fondi propri di pagare una certa  
pensione a tutte le persone giunte ad una certa  
età.

Il sistema si differenzia dunque in  
questo che, mentre in Germania i fondi nasce-  
sano per poter pagare quelle pensioni, le casse di  
Stato le pagano invece tasse fatte pagare a

quelle classi che ne traggono beneficio ossia agli  
operai e agli industriali (i quali ultimi han-  
no il beneficio indiretto di avere una maestranza  
più fidata poiché sicura del proprio avvenire),  
invece in Inghilterra le classi interessate non se-  
no chiamati e pagare nulla e lo Stato prende le  
sue necessarie dal fondo generale delle impo-  
ste distribuite su tutti indistintamente i contribui-  
venti.

Il tipo germanico sembra, dal punto  
di vista educativo, certamente migliore del  
tipo inglese, in quanto che pur avendo il difetto  
di imporre forzatamente il risparmio obbliga-  
to. L'opera di previdenza raggiunge certo  
il maggior effetto individuale operando e liberando.  
In Italia quei centottantamila operai che  
si sono spontaneamente iscritti dimostrano  
come in essi e nei loro principali si sviluppa  
to lo spirito di previdenza. In Germania il neces-  
sario degli operai iscritti è minore perché l'iscrizi-  
one è obbligatoria. Tuttavia essa ha dato bene  
in tutti i paesi all'opera individuale di provi-  
denza libera, e l'ultima questi operai possono annuar-  
tarsi la loro pensione, cosicché pur darsi che la  
providenza forzata non si fa pagare il pension

di una provvidenza libera. L'Inghilterra invece ha consacrato il diritto dei ricchi di ricevere una certa somma dallo Stato. Ora questo è contrario allo sviluppo di ogni senso di provvidenza da parte degli operai; e quindi annulla giacché ingenera la certezza del pagamento di una certa somma se quell'operaio che ha sciupato tutto durante il suo guadagno.

Questo sistema è disastroso e non può se non condurre alla pauperizzazione delle masse. Infatti questa è la vecchia legge romana secondo cui si distribuivano alle plebi pane, vino e discepolato perché rimanessero tranquilli; ma questa politica ha sempre condotto al risultato della pauperizzazione ed alla distruzione di tutte le libertà migliori di una nazione. Le quali sole possono condurre al conseguimento di vittorie economiche.

Questo sistema poi sembra profondamente contrario allo spirito della legge inglese, la quale se ha raggiunto grandi risultati commerciali si è dovuta allo spirito di iniziativa e di intrepida audacia personale. Dando alle masse l'assicurazione di poter vivere alle spese dello Stato, si costituisce una specie di socialismo innacale, come ne esistevano nei tempi passati in cui nessuno pensava, e se

nesso ma d'ente provvedeva a tutto.  
L'assicurazione obbligatoria in Germania  
Chi ha l'obbligo e la facoltà dell'assicurazione -

Tutti questi provvedimenti generali in loro e questi due tipi, diciamo di quella tedesca.

In Germania vi è l'obbligo dell'assicurazione per una certa somma (1%) per parte degli operai che abbiano l'età di 16 anni compiuti, sieno impiegati e mercede in qualunque parte ramo d'industria, compresi gli apprendisti ed i domestici occupati per mercede ed onorario. 2° Gli impiegati in esercizi industriali (capo operai, capi tecnici), commessi di negozio ed altri impiegati, la cui funzione in servizio abbia costituito il loro principale mestiere, e così pure maestri ed educatori quando la loro mercede ed onorario non superino due volte i redditi all'anno.

Lo Stato inoltre assicura senza essere obbligati sino a 40 anni gli impiegati nei redditi da parte e di quello in parte, e piccoli imprenditori (esclusi non più di due operai e mercede delle proprie dipendenze) e coloro che

esercitano industrie domestiche, le persone che non  
esigano compensati in denaro e non prestando che  
servizi occasionali sieno libere dall'obbligo di  
assicurazione.

Contributi

I contributi da pagarsi sono divisi  
in cinque categorie a seconda del guadagno  
annuo.

La prima categoria comprendente coloro  
che guadagnano fino a cinquecento marchi  
pagano un contributo settimanale di 14 Pfennig  
(il marco equivale a 1,23, 14 Pfennig equi-  
valgono a 17 centesimi circa), la seconda cate-  
goria, cioè quella di coloro che guadagnano da  
trecentocinquanta a cinquecentocinquanta mar-  
chi paga un contributo settimanale di 20 pf, la  
terza che guadagna da cinquecentocinquanta  
a ottocentocinquanta, paga 24 pf, la quarta  
da ottocentocinquanta a millecentocinquanta, 30 pf,  
la quinta oltre millecentocinquanta, 36 pf.

Il pagamento si fa dall'industriale e,  
salvo a costui il diritto di rivalersi per metà del  
la metà sull'operaio nella parte settimanale,  
l'operaio però generalmente contrae il suo  
salario netto da simile trattamento. Il versamento

è fatto a Casse fondate dallo Stato.

Pensioni d'invalidità

La pensione viene distinta in due spe-  
cie: per l'invalidità, per l'incapacità. L'invalidità si  
prega dalle Casse dello Stato sempre in caso alla  
età, quando si verificano certe condizioni.

La condizione che dà luogo al paga-  
mento dell'indennità intera è quella di essere  
diventato invalido al lavoro in guisa permanente  
e totale. Per invalidità totale completa s'inten-  
de però anche quelle invalidità le quali abbia-  
no ridotto e meno d'un terzo la capacità al lavo-  
ro di questo operario.

In secondo luogo hanno diritto a  
percepire l'indennità coloro i quali non sono  
invalidi permanentemente, ma temporaneamente  
però per più di sei mesi, e allora si paga  
una pensione per la metà del periodo per  
cui così sono stati invalidi. Così se l'invalidi-  
tà è di un anno si paga una pensione per  
sei mesi. Invece se l'invalidità è permanente  
allora si paga per tutta la vita. Queste pensioni  
e condizioni al fatto di aver pagato 200  
contributi settimanali, ossia essere stati invalidi  
tre per poco meno di 4 anni. La pensione si disti-

que per tutti i pensionati in diverse parti: ma si chiama contributo dell'impero, l'altre contoi-  
buto della cassa, ma terza accrescimento. Nella  
prima classe di operai che hanno cioè un'età  
dagli inferiori a trecento cinquant'anni ed  
hanno pagato 14 pf. per settimana, in questo il  
contributo dell'impero è di cinquant'anni,  
il contributo della cassa è sempre uguale come  
in Steier. La quota di concorso senza distinzione  
fra le maggiori e minore quote pagata dallo  
scritto, il contributo della cassa è di 60 maschi,  
infine l'accrescimento che è stabilito per poter  
tenere conto del numero delle settimane per cui l'ope-  
raio ha pagato la sua quota, e di 3 pf. per setti-  
mana di contributo pagato. Per la seconda, terza,  
quarta e quinta categoria, il contributo dell'im-  
pero rimane sempre di 50 maschi, mentre  
il fondo cassa è rispettivamente di 70, 80, 90 e 100  
maschi e l'accrescimento è di 5, 8, 10, 15 per  
ogni settimana di contributo.

Le pensioni di vecchiaia

Per il pagamento frai delle pensioni  
per la vecchiaia e nocegerio aver compiuto i  
70 anni di età ed aver pagato il contributo  
per almeno 1200 settimane.

Qui le pensioni pagate si distinguono  
soltanto in due parti; contributo dell'impero e il  
fondo della cassa, il contributo dell'impero è sem-  
pre di 50 maschi, il fondo della cassa varia ri-  
spettivamente a seconda delle categorie di ope-  
rai di cui sopra ed è di 60, 70, 80, 90 e 100.

Non vi è più la quota di accrescimen-  
to perché, essendo il numero delle settimane molto  
elevato questo coefficiente sarebbe stato di minore  
importanza.

Quindi gli appartenenti alla prima cate-  
goria avranno a 70 anni una pensione di 110 maschi,  
alla seconda 140, alla terza 170, alla quarta 200,  
alla quinta 230. Queste pensioni non sono che  
ordinariamente lente e rispondono a quel prin-  
cipio che l'assicurazione obbligatoria, per la vecchiaia  
sono soltanto e costituisce come un minimo di prov-  
venga obbligatori lasciando libero l'operario di  
volontariamente aggiacersi per ottenere una pensione maggiore.

Una tale pensione potrà essere sufficiente  
per quei vecchi che non hanno famiglie e giovani eredi  
e risulterà in modo di effetto fra i componenti  
la famiglia giacché, piuttosto che, soprattutto nelle  
classi meno elevate, sono di molte volte di mal'oc-  
chio i vecchi che misero e carico degli altri man-

oni delle famiglie.

In Germania le persone che godono il beneficio di queste assicurazioni sono 15 milioni di lavoratori, e questo rappresenta certo un'opera colossale che l'impero tedesco ha compiuto a favore della classe lavoratrice. Quest'opera fu iniziata dal Bismarck allo scopo di combattere il partito socialista. Il numero dei socialisti non è certo diminuito per questo in Germania ma è un fatto che esso ha una maggior disciplina, ha una maggior serietà che se è insita nella classe stessa e tuttora occorrono del pensiero che un istituzione dello Stato provvede agli infirmo, all'invalidità per la vecchiaia degli operai.

Il numero delle pensioni pagate attualmente è di 75 mila per operai invalidi, 150 mila per vecchi di 70 anni e più e naturalmente queste cifre andranno crescendo in rapporto al numero della popolazione. La pensione media pagata agli operai è di cento ottanta marchi, ossia di 220 lire nostre circa. Certo tutte quest'opera assicurativa non si ottiene senza il costo di grandi sacrifici per parte degli operai e degli industriali e anche dello Stato, come si vede dal seguente specchio, in cui si compa-

rono anche le altre forme di assicurazione, infortuni e malattie.

	Spese a carico del			Totale
	l'operaio	l'imprenditore	lo Stato	
Infirmità	-	6,08	-	6,08
" malattie	10,30	5,15	-	15,45
" invalidità	4,65	4,65	3,88	13,18
Costo assicurato	14,95	15,88	3,88	34,71
Totale mil. di marchi	172	233	45	450

Il costo totale dell'assicurazione è di 172 milioni a carico degli operai, 233 milioni a carico degli imprenditori, 45 milioni a carico dello Stato, in totale dunque 450 milioni di marchi, cifra notevolissima che corrisponderebbe a più di 560 milioni di lire italiane. A questa somma può perferente la Germania debba la ricchezza di quel paese.

#### Le pensioni di Stato nella Nuova Zelanda

Diciamo ora del tipo inglese. La Nuova Zelanda, che è il paese della montana dove si fanno non soltanto i fossi ariditi, ma anche

quelli, erantati, ha istituito le pensioni di Stato fin dal 1898. In quell'anno le pensioni era di 18 sterline all'anno, nel 1905 salì a 26 s. st. ossia ai 650 lire italiane all'anno.

Un ha diritto chi ha compiuto 65 anni di età, risiede nel territorio di cui è cittadino, non è straniero, e non è obbligato ad alcun servizio, non affettione negli ultimi giorni di vita, e quelli sono gli avvenimenti che, oltre leggi, non possono esistere (la causa di morte è terribilmente odiata), non è stato in prigione per certi determinati peccati e certi delitti, non ha abbandonato durante la vita la moglie ed i figli, ha condotta vita sobria e reputata. Non ha un reddito annuo superiore a 60 lire sterline o un capitale di 200 lire sterline, ossia 650 lire italiane, non si è privato di reddito o capitale per ottenere la pensione. La pensione poi si riduce di una lira sterlina per ogni lira sterlina di reddito proprio oltre trecentoquattro sterline e per ogni 10 sterline di capitale posseduto.

Il 31 marzo 1900 erano pensionati 11285 persone con una spesa annua dello Stato di lire sterline 157.342, il 31 marzo 1908

erano pensionati 13569 persone (12912 maschi e 657 femmine) con una spesa annua di L. It. 333.340, spese direttamente fatte che rappresenterebbe circa 8 milioni e mezzo di lire italiane.

### Le pensioni di Stato in Inghilterra

In Inghilterra la legge sull'assicurazione per l'invalidità della vecchiaia è andata in vigore nel principio del gennaio 1909.

La pensione è pagata dallo Stato coi fondi delle imposte ai vecchi che abbiano 70 anni e più di età, fusche sudditi britannici da vent'anni almeno, residenti nel Regno Unito da almeno venti anni, e non siano qualificabili. È qualificabile chi ha quando si abbia un reddito annuo di sterline 31 e scellini 10, o un reddito di 12 scellini per settimana (S. It. 15), quando si riceva il sussidio dei vecchi (questo esiste in Inghilterra fin dal tempo di Elisabetta e riguarda negli uomini il lavoro in quali peccò vengono inclini a certe cose di lavoro che sono specie di peccati di cui non possono uscire che poche ore del giorno e dove sono sottoposti a lavori molto faticosissimi) - abbiamo abituale



l'esecuzione del lavoro, siano frazgi (in tal caso sono mentovati de altri abilitati), siano stati in prigione senza avere il diritto di liberarsi se es-  
sa col pagamento di una ammenda e siano  
siano uscite de finit di 10 anni.

Questa pensione varia e seconda del  
reddito di cui gode il vecchio di 70 anni per  
modo che sia la scala proporzionale se-  
guente:

Reddito de altre fonti + 18 scellini	11-12	10-11	9-10	8-9	8 o meno
Giornone settimanale nulla	1	2	3	4	5

Si calcolava che gli evanti diritto alle  
pensione avrebbero dovuto essere un mezzo mi-  
lione di operai e che l'onere iniziale per  
lo Stato sarebbe stato di 6 milioni di sterline.  
(150 mil. di lire italiane) annue, ma fuo che questa  
cifra si sara sovrapposta e che l'onere del-  
lo Stato non superasse i 250 milioni di li-  
re sterline.

## Capitolo XXIII

### ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE CALDAIE E RECIPIENTI DI VAPORE

Le prescrizioni a questo riguardo  
entrano a far parte di quel complesso di di-  
sposizioni atte a prevenire gli infortuni agli  
opcai, giungendo questi siano in presenza  
di macchine per se stesse pericolose e che posse-  
no di antichità tali quando venga ad essere  
alterato il loro modo di funzionare.

Così le caldaie ed i recipienti di  
vapore oltre a presentare i pericoli inerenti  
alla presenza di masse riscaldate, di voga  
in macchine, ecc... possono recar gravi  
infortuni agli operai addetti nel servizio  
specialmente in caso di cattiva costruzione  
o di inproprio nel loro esercizio.

Ed avviene all'inconveniente che

istantemente ed in modo fortuito quell'energia potenziale racchiusa nella caldaia e nel recipiente contenente vapore si trasformi in energia cinetica con conseguenze sempre disastrose, il legislatore giustamente prese certe cautele, in quella costuzione ed impose nome severe di sorveglianza e di esercizio.

Molto si è discusso e si discute in questi giorni sull'ampiezza di applicabilità delle disposizioni che regolano questa materia. Ogni costruttore cerca naturalmente, per ragioni commerciali, e per sfuggire alle prescrizioni di costuzione e di sorveglianza, di dimostrare entro certi limiti, come non pericoloso l'uso parecchia da lui fatto in vendita. Oltre a ciò certe disposizioni, se troppo severe o applicate alla lettera, potrebbero ed impedire lo sviluppo di certe industrie fresche e allontanere beno gli acquirenti di apparecchi (ad esempio: termasifoni) che implicherebbero eccessiva spesa nel loro esercizio.

Legge di Pubblica Sicurezza del 1888

Oltre quindi questa necessaria elasticità nell'interpretazione di prescrizioni di sorveglianza, queste non potessero

essere emanate per legge, che per le notissime sue segue assai in ritardo e lentamente le variazioni ed i bisogni dell'industria. Uniche disposizioni di legge che si riferiscono all'esperimento sono gli articoli 27, 28, 29, 138 della legge 23 dicembre 1888 n. 5888 in cui, in linea generale, stabilisce che nessuna caldaia nuova o restaurata può essere messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura, obbliga visite periodiche a intervalli variabili, ma non maggiori di 6 mesi, il servizio inoltre deve essere fatto da persone dichiarate idonee. Comunque pena d'ammenda sino a L. 300 e d'arresto sino ad 1 mese, entro 15 giorni il ministro di A. S. C. a pubblicare il regolamento o vari regolamenti speciali a seconda dei casi e ad aumentare le pene di un'ammenda sino a L. 50 e di arresto sino a 10 giorni.

Regolamento del 1907.

In base quindi a queste leggi si vanno pubblicando vari regolamenti necessari ad adattare così le esigenze della industria.

Quello attualmente in vigore e del 17 agosto 1907 n. 642 che obbliga tutti i precedenti.

Agli effetti della legge citata sono considerate caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione pari o meno di quella dell'atmosfera, e gli altri recipienti che contengono il vapore a pressione superiore a quella dell'atmosfera.

Il ministro di A. S. e C. può, e anche sta dell'intente, emanare, sotto speciali condizioni, nelle vigilanze certi apparecchi, specialmente ricomposti non pericolosi, l'intente però sempre soggetto alle disposizioni vigenti, senta gli infortuni sul lavoro.

Terminandosi inconvenienti il decreto può essere revocato. Vedendosi di questa facoltà il ministro di A. S. e C. già procedette, ed l'esecore della sorveglianza di varie specie di recipienti dietro domande avanzate dopo l'esplicazione del regolamento. Cosa troppo lunga e noiosa sarebbe dare l'elenco di queste esenzioni, considerando ancora che ogni giorno va aumentando il loro numero.

È costituto e intente che secondo i

regolamenti precedenti usufruivano di speciali condizioni, alla promulgazione del nuovo regolamento, essendo state obbligate tutte le disposizioni precedenti, presentarono nuove istanze e non successe tutte ottenero risposta.

In linea di massima però il Ministero ha stabilito una minore severità nella sorveglianza degli impianti di caldaie per riscaldamento di abitazioni, imponendo certe condizioni e quando l'importanza dell'impianto non oltrepassi certi limiti.

È considerato come nuova ogni caldaia che faccia parte di un nuovo impianto e che sia messa in servizio dopo un periodo di inattività di oltre due anni.

Il regolamento stabilisce che per rettore agli effetti di legge, devosi intendere ogni ripercussione ed una parte principale e se l'elenco di queste devoli al ministero facoltà di determinare quelle altre ancora che in seguito si potessero ritenere come principali.

Scritti

Possano essere nominati periti dai prefetti e sottoprefetti gli ingegneri ed i macchinisti.

nisti.

Sono considerati ingegneri quelli che laureati da una scuola di applicazione o Politecnico hanno superato l'esame di Macchine a Vapore.

Sotto il nome di meccanisti s'intende no i meccanisti in 1<sup>a</sup> della R. Marina e della Marina Mercantile, coloro che hanno conseguito il diploma di idoneità nell'applicazione industriale della meccanica presso varie scuole professionali, delle quali il regolamento porta l'elenco, e infine coloro che hanno compiuto un tirocinio pratico di almeno quattro anni.

Ogni ferito non può entrare in funzione se non possiede un manometro campione, verificato ai termini della legge sui pesi e sulle misure.

È compito dei feriti il procedere alla prova peroviana, che può eseguirsi o d'ufficio, per ordine del capitano o sotto prefetto, o dietro comando dell'intente. Prima della prova però il ferito deve procedere ad una visita, interna ed esterna, per constatare se nelle costruzioni della caldaia o del recipiente il vapore non si scivola le prescrizioni dello

stesso regolamento: così, fra le cose ne tregettivamente imposte, è vietato l'impiego delle rifrese e delle lamiere di rottame per le parti esposte al fuoco salvo qualche eccezione per organi di diametro molto piccolo; in altre parti, quali cupole di prese del vapore, economizzatori, ecc., è ammesso l'impiego di questi materiali purché non siano esposti nelle muratura in contatto del fuoco, e il loro diametro non superi i 40 centimetri.

Il capo comando prescrive ancora che alle caldaie devono essere applicate due valvole di sicurezza cercate in modo da lasciare sfuggire il vapore quando la pressione non male superi di  $\frac{1}{10}$ . (Per i recipienti di oleo scaldati col vapore, basta una sola valvola di sicurezza, con tutte le disposizioni che saranno riguardanti la costruzione, si riferiscono solo alle caldaie generatrici di vapore). In mesfine le valvole di un esere cercate con pesi direttamente o indirettamente determinati, per le caldaie locomobili, e per tutte quelle caldaie o recipienti a vaporizzabili a carico il caricamento delle valvole con molle. In ogni caso la loro registrazione deve essere fatta dal ferito

rito e non può venire in seguito cambiata.

Ogni caldaia deve essere provvista di un manometro, di due apparecchi di eliminazione d'acqua indipendenti (salvo per le locomobili per le quali il partito può riconoscerne essere sufficiente un tubo solo, e per le batterie di caldaie, le quali però devono poter essere cose indipendenti sia per la presa di vapore, sia per l'alimentazione d'acqua).

Infine ogni caldaia deve essere provvista di due indicatori di livello sui quali sia chiaramente segnato il livello minimo dell'acqua nella caldaia, il quale deve stare 8 cm. più alto della linea superiore dei condotti del fumo.

Quando il partito riconosca che dal costruttore vennero ottenute tutte queste condizioni procede alla prova a freddo, la quale consiste nel sottoporre la caldaia, non chini se delle macchine, né in altro modo rivestita, ed una pressione idraulica eguale ad 1 volte e mezza la pressione massima effettiva di lavoro, mai però superiore a Kg. 1.15 per cm<sup>2</sup> (per caldaie sottoposte a pressioni superiori ai 10 Kg. per cm<sup>2</sup>, la prova idraulica si fa est

una pressione che superi di 5 Kg/cm<sup>2</sup> quella normale), e per una durata sufficiente all'esame esterno di ogni parte.

Per cura del partito, ancora ad ogni caldaia riconosciuta sicura deve essere apposta un'esposita targhetta, un bollo indicante la pressione massima di lavoro e le date della prova, e deve essere rilasciato un certificato di prova, del quale una copia viene trasmessa alle Direttive e sottoprefettura e una copia deve conservarsi nel locale della caldaia ed essere consegnato a chi ne ha le responsabilità.

Il partito procede ancora alle visite periodiche annuali che possono essere esterne ed interne. Le visite esterne devono sempre seguirvi, come già dissi, la prova a freddo e scarsi a distanza non maggiore di due anni. Le visite interne devono precedere la prova a freddo ed anche esse con un intervallo non maggiore di due anni.

Oltre richieste dell'intento o d'ufficio il partito deve ancora procedere alle riprova a freddo, nei vari casi del cedimento elastici, sempre per le caldaie di rigata provanti e ad entro 10 anni da una prova idraulica precede

dent. Nella riprova però la pressione è ridotta ad 1 volta e 1 quarto la pressione massima, mai però inferiore ad 1 Kg. per cmq. e poole caldaie lavoranti al di sopra dei 10 Kg. la riprova vien fatta ad una pressione superiore di 2.5 Kg. quella effettiva.

Delle visite e riprova il prete deve in senso verbale nel libretto comprovante la visita di prova e deve curarne la trasmissione entro 15 giorni alla R. Prefettura o Sottoprefettura.

Le retribuzioni al prete, fissate dal regolamento, sono a carico dell'utente.

Obblighi degli utenti

L'utente di caldaia a vapore ha l'obbligo di:

- 1) denunziare l'acquisto e messa in regime di caldaia nuova o considerata come tale dal regolamento, e chiedere la visita di prova, depositando una somma equivalente alla retribuzione dovuta al prete,
- 2) indicarne nel primo bimestre di ogni anno il numero e la finalità delle caldaie che intenzione tenere in esercizio nel corso dell'anno, affinché queste vengano registrate in apposito

elemento presso le Prefetture o Sottoprefetture e gli uffici distrettuali delle miniere;

3) denunziare entro 10 giorni qualunque manutenzione approntata alle caldaie;

4) curare affinché non venga staccata la tegghotta della caldaia, se non quando essa viene ristabilita, in questo caso deve costituire alla Prefettura o Sottoprefettura il bollo di prova;

5) conservare nel locale delle caldaie il certificato di prova e un estratto del regolamento per quanto riguarda gli obblighi degli utenti e del conduttore;

6) curare affinché le visite periodiche siano fatte prima che scade il termine prescritto, deponendo la somma equivalente alle retribuzioni dovute al prete (per le visite d'ufficio, la spesa viene rimborsata in seguito dell'esibizione);

7) approntare alle caldaie tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte ritenute dal prete necessarie ed entro il termine da questi fissato (contro l'opereato dei prete il titolare può presentare reclamo che ha effetto sospensivo, salvo i provvedimenti d'urgenza);

8) assumere per l'esistenza delle caldaie il

personale del regolamento ritenuto idoneo,  
 2) infine permettere l'accesso ad ogni vocifi-  
 ca alle persone incaricate delle sorveglianze  
 e facilitare in ogni modo l'esercizio delle loro  
 funzioni. Le sorveglianze spettano agli ingegneri  
 ed al R. Corpo delle Miniere, se essi ritengono  
 necessario ad alcune disposizioni possono chiedere  
 l'intervento delle forze pubbliche.

allo scopo di facilitare l'applicazione  
 rigorosa delle norme prescritte dalla legge  
 e del regolamento senza che, per ignoranza, tras-  
 paro frequentati e gueri inconvenienti si verifi-  
 chino a carico degli utenti, questi possono  
 unirsi in associazione stipendiando proprii  
 periti, dando a questi, ed alla direzione di  
 l'associazione l'incarico di procedere a tutti  
 gli incombenza di legge, allontanando così  
 il rischio, d'incorrere, in caso d'infrazione  
 delle disposizioni, nelle penalità commina-  
 te (per infrazione del regolamento, un anno  
 multa sino a L. 50 o l'arresto sino a gior-  
 ni 10, salvo le pene maggiori in caso di in-  
 frazioni agli art. 27. 28 della legge di P. S. e  
 vice un'ammenda sino a L. 300 o l'arresto  
 sino ad 1 mese).

di periti stipendiati da un'associa-  
 zione fra utenti di caldaie e vapore e moti-  
 le qualunque pratica di associazione ed azione che  
 si occupino di caldaie o di materiale attinente  
 ad esse.

In ogni circondario non si può  
 essere più di una associazione, al più ne  
 possono coesistere due, ma nel solo caso in cui  
 una di esse, (la più antica) abbia le sue sede  
 in un altro circondario e la nuova raccolga  
 le maggioranze delle caldaie.

Le associazioni si formano perche possono le  
 giurisdicte costituirsi devono avere nome  
 no di 500 caldaie iscritte, nel caso che  
 nel circondario non esistesse un tal nume-  
 ro di caldaie, si può ancora fondare l'as-  
 sociazione, ma con non meno di 200 cal-  
 daie iscritte.

Personale

Sono più riconosciute idanea del-  
 l'assistenza le persone che presentano i se-  
 guenti requisiti:

- 1°) Avere che non minore di 18 anni compiuti;
- 2°) Essere di riconosciuta moralità e di buo-

na condotta; .

3ª) Riguardo un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore.

Riguardo alle capacità del conduttore la questione non è ancora ben definita; il regolamento de l'elenco recitatosi velatosi per stabilire tale capacità, la discussione continua poco fornita; ed ogni modo può il prefetto denunziare un conduttore per imperizia o negligenza e può il prefetto con decreto motivato infliggere al conduttore la sospensione per un periodo non maggiore di 6 mesi. Contro questo decreto è ammesso ricorso che poco non ha effetto sospensivo.

Escezioni e disposizioni transitorie

Il regolamento porta infine un elenco di caldaie e recipienti di vapore non soggetti alle norme da esso prescritte, purché per le loro sorveglianza sia provveduto da regolamenti speciali.

Se le disposizioni transitorie sono riconosciute come positive, quelli già riconosciuti come tali dall'ordinanza 11 febbraio 1854 già in vigore nel San. Bando. Veneto e dal capo II del regolamento

di polizia punitiva toscana, inoltre possono continuare a funzionare le associazioni già esistenti e riconosciute, anche se non conformano il numero minimo prescritto di caldaie iscritte, purché entro 6 mesi dalla data del regolamento abbiano introdotta nel loro statuto le norme prescritte e abbiano avuto approvazione dei cambiamenti.